

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO*

N° 1016 del 17/06/2021

Pubblicata all'albo pretorio il 18/06/2021

**Il Direttore del Dipartimento
DIPARTIMENTO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI**

adotta il seguente atto avente ad oggetto:

Oggetto: APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI "AUSILI PER DISABILI- LOTTO 1 STABILIZZATORI, LOTTO 2 PROTESI NON DI ARTO, LOTTO 3 SISTEMI TELEVISIVI PER L' INGRANDIMENTO DI IMMAGINI" DESTINATI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE TOSCANA. RETTIFICA INDIZIONE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE 711/2021	
Struttura Proponente: UOC BENI ECONOMICI E ARREDI	
Direttore del dipartimento: Torrico Paolo Gennaro	
Direttore di area: Sabbatini Lucia	
Dirigente: Antonio Ricco'	
Responsabile del Procedimento: Giada Andolfi	
Proposta di determina: 1881	Del: 15/06/2021
Hash documento proposta formato .pdf (SHA256): c3cf93e6938403f6dcdcf2359791f806fe87a43bfc53bd806d6da0b220d45c3e4	
Hash documento proposta formato .p7m (SHA256): 961ca32aa6f473688b2a052d40ad8a603bb6af57b9ccae128759b734c8ce516e	

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO F.F.

Acquisizione beni e Servizi

Su proposta del Dott. Antonio Riccò, Direttore U.O.C. Acquisizioni Economiche e Arredi, Dirigente proponente che, con riferimento alla procedura in oggetto, attesta la regolarità amministrativa e la legittimità degli atti ed in particolare:

Visto il Decreto Legislativo n. 502/92 e s.m.i. e la L.R.T. n. 40/2005 così come modificata dalle Leggi Regionali n. 26/2014, n. 86/2014 e n. 84/2015;

Visti:

- gli artt. 100 e ss della L.R.T. n. 40/2005 e s.m.i. di istituzione e funzionamento dell'Ente unico di Supporto Amministrativo Regionale (ESTAR) che, dal 01/01/2015, subentra ai tre ESTAV del SSR, con successione dei rapporti e riallocazione delle effettive risorse umane e strumentali;
- gli artt. 16 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001 che delineano le modalità con le quali la pubblica amministrazione attribuisce i compiti ai dirigenti attraverso la delega di funzioni;

Richiamate le deliberazioni del Direttore Generale:

- n. 166/2015 e n. 346/2016 con le quali è stato adottato e modificato il Regolamento generale di organizzazione di ESTAR;
- n. 219/2015 con le quali sono state assunte determinazioni concernenti l'assetto definitivo di organizzazione di ESTAR;
- n. 346/2016 con cui è stato approvato il nuovo Regolamento Generale di Organizzazione di Estar e n. 389/2016 con cui si è provveduto al conseguente affidamento degli incarichi dirigenziali;
- n. 285/2017 avente ad oggetto "Revisione Sistema Deleghe Dirigenziali" con la quale sono state tra l'altro abrogate le previgenti disposizioni in materia di delega di cui alle Delibere nn. 2/2015, 40/2015 e 246/2015;
- n. 267 del 11/07/2016 con la quale è stato affidato l'incarico di Direttore di Area Divisione Servizi, Beni Economiche e Arredi alla Dott.ssa Lucia Sabbatini;
- n. 37 dell'01/02/2018 di presa d'atto del D.P.G.R. Toscana n. 18 del 30/01/2018 di nomina del nuovo Direttore Generale di ESTAR;
- n. 39 dell'1/02/2018 con cui è stato confermato il sistema delle deleghe dirigenziali attualmente vigente, fino ad eventuali diverse determinazioni;
- n. 45 del 09/02/2018 con la quale è stato affidato l'incarico di Direttore Amministrativo di ESTAR al Dott. Daniele Testi;
- n. 313/2018 di "Revisione del Regolamento generale di organizzazione di ESTAR";
- n. 374/2018 con cui si è proceduto al conferimento, con decorrenza 1 dicembre 2018, degli incarichi di direzione di Sezione territoriale, di Dipartimento, di Area e di Struttura complessa e la Deliberazione n. 378/2018 con cui sono stati conferiti, con pari decorrenza, gli incarichi di direzione di struttura semplice e gli incarichi dirigenziali professionali;
- n. 382/2018 avente ad oggetto "*Revisione Sistema deleghe dirigenziali*" con la quale, alla luce del nuovo assetto organizzativo, sono state conferite le deleghe dirigenziali con decorrenza 1 dicembre 2018";

Richiamata altresì la seguenti procedure applicate al seguente provvedimento:

- PA/2/2015 Rev 02 (Delibere di indizione –controlli ed attestazioni)

Premesso che

- con Determinazione n. 711 del 05/05/2021 è stato indetto , nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura di "Ausili per persone disabili ricompresi nel D.P.C.M. del 12/01/2017",

un Appalto Specifico per la fornitura di “Ausili per disabili- Lotto1 Stabilizzatori, Lotto 2 Protesi non di arto, Lotto 3 Sistemi televisivi per l’ingrandimento di immagini” destinati alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana;

- con la medesima determinazione sono stati approvati i documenti di gara;

- la suddetta procedura è prevista nel documento programmatario dell’attività contrattuale del Dipartimento ABS, di cui alla Deliberazione n. 554 del 29/12/2020 (CUI 2021-012-0010);

Preso atto che

- successivamente all’indizione si è reso necessario apportare modifiche agli atti di gara adottati con Determinazione 711/2021, in quanto contenenti errori materiali;
- in particolare all’art. 4 del capitolato normativo è stato commesso un errore materiale nel calcolare il quadro economico;
- conseguentemente l’importo totale del quadro economico è pari a € 8.038.676,25 ed il capitolato normativo viene riscritto nei seguenti termini:

FORNITURA AUSILI TECNICI					
<i>Lotti- Descrizione</i>	Importo quinquennale i.e. posto a base d’asta sulla base dei fabbisogni presunti quinquennali a)	OPZIONI (estensioni, integrazioni, revisione prezzi) (B=40% * A)	Importo i.e. per eventuale incrementi ai sensi art.106, c. a) D.Lgs 50/2016 (C = 10% di A)	Importo i.e. per eventuale proroga semestrale d)	Totale quadro economico i.e. (Importo massimo della Convenzione) a)+b)+c)+d)
<i>Stabilizzatori</i>	€ 1.642.500,00	€ 657.000,00	€ 164.250,00	€ 246.375,00	€ 2.710.125,00
<i>Protesi non di arto</i>	€ 1.676.925,00	€ 670.770,00	€ 167.692,50	€ 251.538,75	€ 2.766.926,25
<i>Sistemi televisivi per l’ingrandimento di immagini</i>	€ 1.552.500,00	€ 621.000,00	€ 155.250,00	€ 232.875,00	€ 2.561.625,00
Tot Q.E					€ 8.038.676,25

Preso atto che:

- conseguentemente alla ridefinizione del quadro economico e alle modifiche apportate al Capitolato Normativo si rende necessario adeguare parte della documentazione procedimentale, costituita da, Disciplinare (art. 4 e art. 10) e Progetto di gara, esclusivamente in riferimento al quadro economico, confermando il restante contenuto;

- che rimane invariata la parte della documentazione procedimentale già approvata con Determinazione 711/2021, (Allegati al disciplinare, Capitolato Tecnico e relativi allegati, Scheda dettaglio offerta economica lotto 1, Scheda dettaglio offerta economica lotto 2, Scheda dettaglio offerta economica lotto 3, Patto integrità, Schema convenzione);
- che rimane invariato il contributo ANAC a carico di questa Stazione Appaltante e degli operatori economici;

Visti in nuovi atti di gara, allegati quale parte integrante e sostanziale al presente atto, che recepiscono le sopra descritte modifiche e sostituiscono a tutti gli effetti i precedenti, adottati con Determinazione 711/2021, e precisamente:

- capitolato normativo
- progetto di gara
- disciplinare

Ritenuto necessario, vista l'imminenza scadenza di presentazione delle offerte, di prorogare il termine di scadenza al 02/07/2021, per permettere agli operatori economici di recepire le modifiche di cui al presente atto;

Considerato che il Responsabile del procedimento, individuato ai sensi della Legge n. 241/90, nonché dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dal DPRGT n. 7/R/2018, è la Dott.ssa Giada Andolfi - UOC Acquisizioni Economiche e Arredi, che risulta in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla vigente normativa;

Considerato che il RUP attesta la completezza e la legittimità della istruttoria procedimentale di cui al presente atto e la relativa regolarità procedurale, come da Relazione quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che il Direttore di Area Servizi Beni Economici e Arredi f.f ed il Direttore del Dipartimento ABS f.f, attestano che la procedura di cui alla presente proposta è coerente con le linee strategiche dell'Ente e:

- a) persegue un livello di aggregazione di Area vasta;
- b) non produce duplicazioni o frazionamenti artificiali di rapporti contrattuali a livello regionale;
- c) non si sovrappone ad analoghe iniziative della Consip SpA o di altri soggetti aggregatori che, in base ai parametri tecnico economici della fornitura evidenziati in sede istruttoria tecnica, potrebbero efficacemente rispondere alle esigenze perseguite con la presente indizione;
- d) è conforme con gli obiettivi di performance del Dipartimento;

Evidenziato infine, che il Responsabile del Procedimento, il Dirigente Proponente nonché il Direttore del Dipartimento ABS f.f, con la sottoscrizione della proposta di cui al presente atto, dichiarano, sotto la propria responsabilità ad ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, che in relazione alla presente procedura di appalto non si trovano in condizioni di incompatibilità di cui al l'art. 35bis del D.Lgs 165/2001 né sussistono conflitti di interesse di cui agli artt. 6bis della L. 241/1990 ed agli artt. 6, 7 e 14 del DPR 62/2013;

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa che qui espressamente si richiama:

1. di rettificare la determinazione n. 711 del 05/05/2021 relativa all'indizione, di un Appalto Specifico per la fornitura di "Ausili per disabili- Lotto1 Stabilizzatori, Lotto 2 Protesi non di arto, Lotto 3 Sistemi televisivi per l'ingrandimento di immagini" destinati alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana, approvando i nuovi atti di gara, allegati quale parte integrante e sostanziale al presente atto, che

recepiscono le variazioni descritte in narrativa e sostituiscono a tutti gli effetti i precedenti adottati con la citata Determinazione 711/2021 e precisamente:

- capitolato normativo
- progetto di gara
- disciplinare

2. di mantenere invariata la parte restante della documentazione già approvata con determinazione 711/2021 (Allegati al disciplinare, Capitolato Tecnico e relativi allegati, Scheda dettaglio offerta economica lotto 1, Scheda dettaglio offerta economica lotto 2, Scheda dettaglio offerta economica lotto 3, Patto integrità, Schema convenzione);

3. di dare atto che rimane invariato il contributo ANAC a carico di questa Stazione Appaltante e degli operatori economici;

4. di prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle offerte come definito in premessa;

5. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo per la necessità di apportare le modifiche sopra descritte tempestivamente;

6. di dare atto che il presente provvedimento, compresi gli atti allegati, sarà pubblicato ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016;

7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R. e s.m.i e all'albo di pubblicità degli atti di questo ESTAR.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO F.F
dott.ssa Donella Racheli



Appalto Specifico nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura di ausili tecnici da destinare alle Aziende sanitarie della Regione Toscana

Capitolato normativo

INDICE

ART. 1	OGGETTO
1.1	Obiettivi della convenzione
1.2	Oggetto della convenzione quadro
1.3	Definizioni
ART. 2	PRESTAZIONI E MODALITA' DI ESECUZIONE
ART. 3	DESTINATARI DELLA CONVENZIONE
ART. 4	FABBISOGNI E QUADRO ECONOMICO DELLA CONVENZIONE
ART. 5	DURATA DELLA CONVENZIONE
ART. 6	STIPULA DELLA CONVENZIONE E RELATIVE SPESE
ART. 7	GARANZIA DELLA CONVENZIONE
ART. 8	CONTRATTI ATTUATIVI BASATI SULLA CONVENZIONE
8.1	Oggetto e durata del Contratto Attuativo
8.2	Procedura di adesione e di stipula dei contratti attuativi
ART. 9	CONDIZIONI PER L'ESECUZIONE CONTRATTUALE
9.1	Modalità di esecuzione
9.2	Referente dell'appaltatore
9.3	Caratteristiche della fornitura
9.4	Obblighi del fornitore - responsabilità – polizza assicurativa
9.5	Personale adibito ai servizi/forniture. Obblighi del fornitore
9.6	Norme di prevenzione e sicurezza/adempimenti D.Lgs. 81/2008
9.7	Estensione degli obblighi del Codice di comportamento/Etico dei dipendenti pubblici
9.8	Fatturazione e pagamenti
9.9	Tracciabilità dei flussi finanziari
9.10	Revisione dei prezzi
9.11	Penalità
9.12	Gestione dei sinistri
ART. 10	ESECUZIONE DEI CONTRATTI
10.1	Contratto attuativo
10.2	RUP, RES E DEC
10.3	Attività dei DEC
10.4	Attività di controllo del DEC.
10.4	Divieto di modifiche introdotte dal Fornitore
10.5	Attività di controllo di ESTAR
10.6	Avvio dell'esecuzione del contratto
10.7	Contestazioni e riserve
10.8	Verifica di conformità o di regolare esecuzione
10.9	Verifiche di Conformità Aziendali
10.10	Variazioni delle prestazioni



- 10.11 Variazioni delle prestazioni proposte dal fornitore
- 10.12 Sospensione Contrattuale
- 10.13 Divieto di modifiche introdotte dal Fornitore
- ART. 11 PRESTAZIONI IN SUBAPPALTO E AVVALIMENTO
- ART. 12 RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E DEI CONTRATTI ATTUATIVI
- ART. 13 CAUSE DI RECESSO
- ART. 14 CESSIONE DELLA CONVENZIONE / CONTRATTI ATTUATIVI E CREDITO
- ART. 15 VERIFICHE SUL MANTENIMENTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI
- ART. 16 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- ART. 17 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE
- ART. 18 FORO COMPETENTE
- ART. 19 NORME DI RINVIO

ALLEGATI:

Progetto di gara

1 – OBIETTIVI DELLA CONVENZIONE

Obiettivo della presente convenzione è l'affidamento della fornitura di “AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI” per le Aziende Sanitarie della Regione Toscana.

Per il contesto in cui è inserita la fornitura si fa riferimento al “Progetto di gara” allegato al presente capitolato.

1.2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE - QUADRO

Oggetto della procedura è la conclusione di una convenzione-quadro per la fornitura *di nuovi ausili ricompresi nel D.P.C.M. del 12/01/2017, e la loro consegna presso i luoghi indicati dalle Aziende Sanitarie*, la cui realizzazione è regolata ai sensi dell'art. 26 della Legge 488/1999, tra Appaltatore ed ESTAR quale Centrale di committenza di Regione Toscana.

La convenzione-quadro ha per oggetto la regolamentazione dei contratti specifici che verranno stipulati durante il periodo di durata dello stesso, con le modalità di cui all'art. 8.2 del presente Capitolato. In particolare oggetto della Convenzione Quadro sono le regole relative alla procedura di aggiudicazione delle forniture specifiche in ragione delle condizioni stabilite nel presente Capitolato e nella convenzione stessa.

La presente procedura relativa all'affidamento di quanto sopra indicato è un Appalto Specifico costituito da n. 3 Lotti.

In nessun caso i contratti attuativi potranno avere ad oggetto servizi o forniture di natura sostanzialmente diversa da quelle di cui alla presente convenzione.

1.3 - DEFINIZIONI

Appaltatore/Fornitore/Affidatario: operatore economico aggiudicatario e firmatario della Convenzione Quadro, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e ad eseguire i singoli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti.

Amministrazioni Contraenti: ciascuno dei soggetti che possono aderire alla Convenzione che predispongono e sottoscrivono Atti di adesione alla convenzione Quadro nel periodo della sua validità ed efficacia, richiedendo i servizi oggetto del Capitolato Tecnico attraverso la successiva emissione di Ordinativi di Fornitura. I Soggetti che possono aderire alla convenzione sono pertanto: gli Enti del Sistema Sanitario Toscano. A questi si possono aggiungere altre Amministrazioni Pubbliche, risultanti dall'Elenco che viene pubblicato annualmente dall'ISTAT, in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196 che insistono sul territorio regionale nonché i soggetti individuati all'art. 9 comma 3 del D.L. 66/2014, convertito in L. 89/2014 che insistono su tutto il territorio nazionale.

ESTAR: Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale che opera quale Centrale di committenza di Regione Toscana.

Convenzione-Quadro: contratto normativo stipulato tra ESTAR ed Appaltatore per la regolamentazione dei rapporti contrattuali stipulati ai sensi degli art. 8 e ss. del presente capitolato.

Data di Attivazione: la data a partire dalla quale le Aziende o Enti possono utilizzare la presente convenzione- Quadro.

Contratto attuativo: contratto con il quale le Amministrazioni Contraenti esprimono la volontà di acquisire la fornitura oggetto della convenzione Quadro. Esso recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nella convenzione. Il contratto attuativo potrà assumere la forma dell'Ordinativo di fornitura.

Codice: D.Lgs. 56 del 19.04.2017, D.Lgs. 50 del 18.04.2016 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE.

CIG - Codice Identificativo Gara - è un codice alfanumerico generato dal sistema SIMOG di ANAC.; esso è unico per ciascun appalto o lotto, consentendo l'identificazione univoca delle gare, dei loro lotti e dei contratti, con riferimento agli obblighi di comunicazione delle informazioni all'Osservatorio, di cui all'art.213 del D.Lgs. 50/2016 e successive deliberazioni dell'Autorità; esso svolge anche il compito, nell'ambito della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di individuare univocamente (tracciare) le movimentazioni finanziarie degli affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata, e dall'importo dell'affidamento stesso.

Responsabile del Procedimento (RUP): svolge le funzioni di Responsabile del Procedimento di ESTAR per lo svolgimento della gara e della gestione della Convenzione Quadro. Il RUP, in relazione alle attività suddette, svolge le funzioni attribuite al Responsabile del Procedimento come individuate all'art.31 del D.Lgs. 50/2016 ed alle Linee Guida ANAC n. 3/2016.

Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione del contratto attuativo di adesione alla Convenzione Quadro (RES): individuato dall'Amministrazione contraente che svolge il ruolo di Responsabile del procedimento per l'adesione alla convenzione. Il RES svolge le funzioni attribuite al Responsabile del Procedimento come individuate all'art.31 del D.Lgs. 50/2016 ed alle Linee Guida ANAC n. 3/2016, relativamente all'adesione in riferimento alla quale assume tale ruolo.

Direttore dell'Esecuzione (DEC): individuato dall'Amministrazione contraente che aderisce alla Convenzione, provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione delle prestazioni individuate nei relativi Ordinativi di Fornitura che devono essere eseguite secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico. Svolge i compiti attribuiti dal D.Lgs. 50/2016 al Direttore dell'esecuzione relativamente all'adesione in riferimento alla quale assume tale ruolo.

Negozi elettronico: strumento telematico che le Amministrazioni contraenti possono utilizzare per aderire alla Convenzione.

Manifestazione di interesse: il documento presentato dall'Amministrazione contraente, utilizzando possibilmente il negozio elettronico, al RUP per l'autorizzazione all'adesione alla Convenzione.

Atto di Adesione: l'atto sottoscritto da un soggetto autorizzato a rappresentare l'Amministrazione contraente e dal RUP che formalizza l'adesione alla presente Convenzione, sulla base del quale verrà effettuato il Contratto attuativo o gli Ordinativi di Fornitura.

Ordinativo di fornitura: è l'atto in forma elettronica, sottoscritto da un soggetto autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'Amministrazione contraente, che viene inviato tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) al Fornitore, il quale, con la sottoscrizione della presente convenzione Quadro con ESTAR risulta obbligato ad eseguire le prestazioni indicate nell'Ordinativo di Fornitura stesso. L'Ordinativo di Fornitura può costituire il documento contrattuale che formalizza l'accordo tra le Amministrazioni contraenti e il Fornitore e ha la stessa valenza di stipula del contratto attuativo.

Quantitativi presunti della Convenzione: quantitativi presunti della fornitura oggetto del presente convenzione individuati ai soli fini del calcolo del prezzo complessivo per l'attribuzione del punteggio economico ed indicati nel Capitolato tecnico prestazionale (Allegato: Quantitativi e Specifiche tecniche).

DURC: documento unico di regolarità contributiva – è il certificato che, sulla base di un'unica richiesta, attesta contestualmente la regolarità di un'impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Casa Edile verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento;

Convenzione: contratto normativo stipulato tra ESTAR ed Appaltatore per la regolamentazione dei rapporti contrattuali stipulati ai sensi degli art. 8 e ss. del presente capitolato.

2 – PRESTAZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE

Le prestazioni oggetto della presente convenzione di cui all'art. 1 sono descritte dettagliatamente nell'Allegato Tecnico al presente Capitolato.

3 – DESTINATARI DELLA CONVENZIONE

La Convenzione viene stipulata da ESTAR quale centrale di committenza di Regione Toscana di cui all'art. del D.Lgs .50/2016 e dell'art. 1, comma 455, della L. 27/12/2006, n. 296, nonché dall'art. 101, comma 1 bis della LGRT n. 40/2005 e successive Leggi Regionali n. 26/2014 e n. 86/2014.

Per tale ragione i destinatari sono le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere del servizio sanitario della regione Toscana, nonché altri enti del SSR.

Anche le **estensioni/integrazioni** dei singoli contratti attuativi sono consentite, durante il periodo di vigenza della convenzione, da parte di ciascuna Azienda/Ente interessati sempre entro il limite massimo dell'importo previsto dalla convenzione per il lotto/i di riferimento.

4 – FABBISOGNI E QUADRO ECONOMICO DELLA CONVENZIONE

Il quadro economico totale della Convenzione è stimato in Euro € 8.038.676,25 oneri fiscali esclusi IVA esclusa, suddiviso in n. 3 Lotti, così articolato:

FORNITURA AUSILI TECNICI					
<i>Lotti- Descrizione</i>	Importo quinquennale i.e. posto a <u>base</u> <u>d'asta</u> sulla base dei fabbisogni presunti quinquennali a)	OPZIONI (estensioni, integrazioni, revisione prezzi) (B=40% * A)	Importo i.e. per eventuale incrementi ai sensi art.106, c. a) D.Lgs 50/2016 (C = 10% di A)	Importo i.e. per eventuale proroga semestrale d)	Totale quadro economico i.e. (Importo massimo della Convenzione) a)+b)+c)+d)
<i>Stabilizzatori</i>	€ 1.642.500,00	€ 657.000,00	€ 164.250,00	€ 246.375,00	€ 2.710.125,00
<i>Protesi non di arto</i>	€ 1.676.925,00	€ 670.770,00	€ 167.692,50	€ 251.538,75	€ 2.766.926,25
<i>Sistemi televisivi per l'ingrandimento di immagini</i>	€ 1.552.500,00	€ 621.000,00	€ 155.250,00	€ 232.875,00	€ 2.561.625,00
Tot Q.E					€ 8.038.676,25

Non sono previsti oneri per la sicurezza da interferenza.

Le predette stime sono state effettuate in ragione della previsione del fabbisogno delle Aziende Sanitarie di riferimento per la Convenzione, e determinate al meglio delle possibilità e conoscenze attuali sui presunti profili d'uso delle forniture da parte delle predette Amministrazioni nell'arco temporale di durata della Convenzione.

Il quadro economico complessivo della Convenzione ricomprende l'importo quinquennale a base d'asta di cui sopra, l'importo per eventuali estensioni/adesioni, l'importo per l'eventuale proroga semestrale (180 giorni) e per l'eventuale incremento del 10% ai sensi dell'art. 106, comma a) del D.Lgs 50/2016.

Le predette stime non sono in alcun modo impegnative, né vincolanti. Il quadro economico non è superabile e costituisce il limite massimo aggiudicabile mediante contratti attuativi stipulati secondo le procedure di cui ai successivi articoli del presente Capitolato ed sensi dell'art. 26 della L. 23.12.1999 n. 488.

Gli importi unitari delle forniture saranno quelli indicati nel dettaglio economico e rimarranno validi per tutta la durata della fornitura.

I prezzi offerti sono comprensivi di ogni spesa, imposta, tassa o tributo che renda operativa la fornitura ad esclusione della sola IVA.

L'aggiudicazione e la stipula della Convenzione non sono fonte di alcuna obbligazione per ESTAR o per le Amministrazioni contraenti nei confronti del Fornitore, costituendo la medesima Convenzione unicamente la regolamentazione per la stipula dei contratti attuativi. Il Fornitore, pertanto, non potrà pretendere in alcuna sede la stipula di alcun contratto attuativo in nessuna misura.

L'importo massimo della Convenzione indicato non è in alcun modo vincolante né per Estar, né per le Amministrazioni Contraenti che, pertanto, non risponderanno nei confronti del Fornitore in caso di contratti attuativi che siano complessivamente inferiori a detto importo.

Gli effettivi importi da fornire, pertanto, sono determinati fino alla concorrenza del predetto importo massimo, in base ai contratti attuativi delle Amministrazioni Contraenti che utilizzano la Convenzione.

ART. 5 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La Convenzione, relativa a ciascun lotto di gara, che verrà stipulata con gli operatori economici aggiudicatari della presente procedura avrà una durata di 5 anni (60 mesi) a decorrere dalla data di stipula.

Per “durata” della Convenzione si intende il periodo entro il quale i soggetti, che possono aderire alla presente Convenzione, potranno stipulare i singoli contratti attuativi.

Alla data di scadenza della Convenzione il Fornitore, qualora richiesto dall'Amministrazione, sarà comunque tenuto a proseguire la prestazione alle stesse condizioni, fino ad un massimo di altri 180 (centottoanta) giorni necessari all'individuazione del nuovo contraente.

ART. 6 – STIPULA DELLA CONVENZIONE E RELATIVE SPESE

La stipula della Convenzione avverrà in una delle forme stabilite dalla legge (includere la scrittura privata, lettera commerciale, ordine contratto).

Tutte le spese e tasse inerenti la stipula saranno a carico dell'affidatario e dovranno essere versate in sede di stipulazione.

I contratti attuativi sono soggetti alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto concerne l'IVA relativa ai corrispettivi contrattuali che risulta essere a carico delle singole Amministrazioni Contraenti.

ART. 7 - GARANZIA DELLA CONVENZIONE

In ragione della stipula della Convenzione, l'Affidatario di ciascun lotto è chiamato, nella fase di perfezionamento, a costituire, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con il medesimo, una garanzia definitiva in favore di ESTAR e delle Amministrazioni contraenti, legittimate ad aderire alla Convenzione, a garanzia della relativa esecuzione, per un importo complessivo pari al 5% dell'importo contrattuale relativo al lotto di riferimento, fatte salve le variazioni ai sensi del comma 1 art. 103 D.Lgs. 50/2016, nonché delle riduzioni di cui all'art. 93 comma 7 del medesimo decreto, valida per tutta la durata della stessa e, comunque, fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai contratti attuativi.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta, sull'importo a base d'asta escluso IVA, superiore al 10 per cento, si applicano gli incrementi previsti dall'art. 103, comma 1, del D.Lgs 50/2016.

L'importo della garanzia fideiussoria, per applicazione degli incrementi previsti dalla legge, non sarà superiore al 10 % dell'importo contrattuale.

La garanzia definitiva, rilasciata in favore di ESTAR e delle Amministrazioni Contraenti, il cui importo è indicato nella Convenzione, prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di ESTAR e/o delle Amministrazioni Contraenti. La suddetta garanzia è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art.1938 cod. civ., nascenti dalla Convenzione e dall'esecuzione dei singoli contratti attuativi (Ordinativi di fornitura).

In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quello relativo alla mancata stipula del contratto attuativo e quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali.

Per l'applicazione delle penali le Amministrazioni Contraenti possono rivalersi direttamente o mediante ESTAR sulla garanzia.

La garanzia opera nei confronti di ESTAR a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data dalla ricezione degli Ordinativi di fornitura.

La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti attuativi, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti e sarà svincolata a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria, presentata in sede di offerta, da parte di ESTAR. In caso di risoluzione, la garanzia sarà ripartita in modo proporzionale sulla base dei contratti attuativi stipulati dalle singole Amministrazioni Contraenti.

In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta di ESTAR.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto previsto all'art.103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta da parte del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto Garante da parte del Fornitore dei certificati di verifica di conformità del servizio/fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti, in riferimento al periodo di avanzamento della esecuzione. Lo svincolo automatico sarà effettuato periodicamente con cadenza semestrale.

Lo svincolo è subordinato alla soluzione ed allo scioglimento di contestazioni e riserve di cui all'art. 10.7. Di ciascun svincolo progressivo ne deve essere data comunicazione, allegando ad essa i certificati di verifica di conformità relativi al periodo di riferimento, ad Estar ai fini del monitoraggio della garanzia stessa.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal beneficiario.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo ESTAR ha facoltà di dichiarare risolto la Convenzione, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà di dichiarare

risolto il contratto attuativo ai sensi dell'art. 12 del presente Capitolato, fermo restando il risarcimento del danno.

In caso di risoluzione della Convenzione, il Fornitore incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stesso. In caso di risoluzione del contratto attuativo il Fornitore incorre nella escussione parziale della garanzia, nella misura del 2% dell'importo contrattuale, è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni.

La garanzia definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto negoziale della Convenzione. Sarà restituita al contraente soltanto a conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali.

ART. 8 - CONTRATTI ATTUATIVI BASATI SULLA CONVENZIONE

Le seguenti disposizioni disciplinano le procedure che le Amministrazioni Contraenti dovranno seguire per la stipula dei contratti attuativi.

8.1 - Oggetto e durata dei Contratti attuativi

L'Amministrazione Contraente, alla luce delle esigenze che dovessero sorgere nel periodo di vigenza della Convenzione, ai sensi dell'art. 8.2, stipulerà i contratti attuativi nelle medesime condizioni previste nel presente Capitolato e nella Convenzione e, se necessario, le preciserà. Il contratto potrà assumere la forma dell'Ordinativo di fornitura.

A tale scopo, potranno essere oggetto di contratto attuativo le forniture indicate all'art. 1 del presente Capitolato e nel Capitolato Tecnico allegato, nonché quelle meramente accessorie analoghe, complementari e funzionali.

Le richieste potranno riguardare anche una parte delle forniture previste dal Capitolato Tecnico e, quindi, dalla Convenzione, in relazione alle esigenze dei singoli eventi.

In nessun caso, comunque saranno ammesse richieste concernenti forniture che comportino modifiche sostanziali all'oggetto della Convenzione.

I contratti attuativi avranno durata massima fino alla scadenza della Convenzione.

8.2 - Procedura di adesione e di stipula dei contratti attuativi

La procedura di stipula dei contratti attuativi avverrà utilizzando i mezzi telematici previsti dalla vigente normativa ed in particolare il Sistema Telematico di Acquisti di START di Estar – Modulo Negozio Elettronico. A tale scopo i Fornitori saranno chiamati a qualificarsi sulle piattaforme dedicate ed a fornire a ESTAR ed alle Amministrazioni Contraenti, un indirizzo PEC dedicato (anche in via non esclusiva) alla Convenzione ed a dotarsi, qualora sprovviste, di firma digitale.

Ciascuna Amministrazione Contraente procederà, con l'emissione degli ordinativi di fornitura, alla definizione dell'oggetto del singolo contratto (in particolare con indicazione delle quantità e tipologia di prestazioni ed eventuali servizi opzionali e/o analoghi), in ragione di quanto stabilito nella convenzione.

In prima istanza l'Amministrazione Contraente, a mezzo del RES o soggetto delegato, procederà alla Manifestazione di interesse ovvero richiesta di nulla osta preventivo per l'avvio della procedura di stipula del proprio contratto attuativo, indicando le prestazioni di cui l'Amministrazione contraente necessita e il relativo importo di adesione alla Convenzione.

La Manifestazione di interesse, completa delle indicazioni di cui sopra, viene approvata dal RUP ed è inviata all'Amministrazione contraente e all'aggiudicatario tramite il Sistema Telematico di Acquisti di START di Estar.

Alla manifestazione di interesse seguirà l'emissione, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'Ordinativo di fornitura secondo il modello predisposto, che sarà inviato all'Aggiudicatario tramite PEC.

Gli ordinativi di fornitura potranno essere emessi solo dopo che la manifestazione di interesse è stata presentata dall'Amministrazione contraente ed è stata approvata dal RUP.

Per ogni ordinativo di fornitura deve essere acquisito un CIG derivato.

Solo a seguito dell'emissione dell'Ordinativo di fornitura, sottoscritto digitalmente dal soggetto autorizzato ad impegnare formalmente e legalmente l'Amministrazione contraente, l'Aggiudicatario è tenuto a effettuare le prestazioni ivi contenute nei tempi e nei modi indicati.

L'Amministrazione contraente non è obbligata ad emettere ordinativi di fornitura per l'importo risultante dalla manifestazione di interesse e l'operatore economico non potrà far valere alcuna pretesa al riguardo nel caso in cui tale importo non fosse raggiunto; l'aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni come definiti nei singoli ordinativi di fornitura.

All'attivazione di ogni contratto attuativo, ESTAR si riserva la facoltà di verificare il possesso dei requisiti generali e speciali previsti dalla normativa vigente a prescindere dai controlli effettuati per la permanenza degli stessi in virtù della Convenzione di riferimento ai sensi dell'art. 15.

L'Ordinativo di Fornitura obbliga il Fornitore ad eseguire le prestazioni ivi contenute nel rispetto di quanto indicato nel Capitolato Tecnico secondo i prezzi indicati nel Dettaglio Economico, pena l'applicazione delle penali successivamente indicate. Il Fornitore potrà vantare i propri diritti in relazione alle prestazioni effettuate esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione contraente.

I singoli Ordinativi di Fornitura individuano il termine entro cui devono essere svolte le prestazioni ivi indicate. Fermo restando che gli Ordinativi di Fornitura devono essere emessi entro il periodo di validità dell'Atto di adesione, le prestazioni ivi indicate dovranno concludersi entro il termine massimo di vigenza della Convenzione.

La somma degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni contraenti non potrà essere superiore all'importo massimo di Convenzione indicato al precedente articolo 4.

ART. 9 - CONDIZIONI PER L'ESECUZIONE CONTRATTUALE

9.1 - Modalità di esecuzione

Il contratto verrà eseguito sotto la cura del Responsabile del procedimento dell'Amministrazione Contraente per la esecuzione (RES) e del Direttore della Esecuzione (DEC), laddove nominato.

L'avvio della esecuzione, autorizzata dal Responsabile del procedimento aziendale per l'esecuzione (RES) potrà essere formalizzata in apposito verbale.

Le Amministrazioni Contraenti definiranno tempi e modi per l'effettuazione delle verifiche di conformità secondo il proprio ordinamento.

Al fine dello svincolo finale della garanzia definitiva l'Amministrazione Contraente dovrà trasmettere al RUP di gara il certificato di verifica di conformità finale.

9.2 - Referente dell'Appaltatore

Il Fornitore deve nominare un Responsabile dell'attività e comunicarlo al RUP e al RES delle Amministrazioni Contraenti, prima dell'inizio della fornitura. Il Responsabile dell'attività costituisce l'interfaccia del fornitore nei confronti di ESTAR e delle Amministrazioni Contraenti.

Il Responsabile dell'attività è tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento delle singole prestazioni richieste e deve assicurare, per eventuali urgenze, una reperibilità telefonica (24h su 24h – festivi inclusi).

Il Responsabile dell'attività sarà responsabile di tutti gli adempimenti contrattuali, a cui inviare ogni eventuale comunicazione e/o contestazione che dovesse rendersi necessaria.

Per quanto sopra assicurerà un contatto continuo con il R.E.S. e con i funzionari dell'Amministrazione Contraente deputati al controllo dell'andamento della fornitura. Su richiesta specifica del RES/DEC, il Fornitore avrà l'obbligo di presenziare agli incontri di cooperazione e di coordinamento.

9.3 - Caratteristiche della fornitura

La fornitura richiesta dovrà essere svolta con la massima cura ed in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato e dalla vigente normativa in materia nonché dal Capitolato Tecnico.

9.4 - Obblighi del Fornitore - responsabilità- polizza assicurativa

E' a carico del Fornitore l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nel presente Capitolato. La fornitura che in qualunque modo risulterà non conforme alle caratteristiche richieste, sarà formalmente contestata, con conseguente applicazione delle penalità previste.

Qualunque evento che possa avere influenza sull'esecuzione dell'appalto dovrà essere segnalato nel più breve tempo possibile e non oltre 24h dal suo verificarsi ai DEC o ai RES nominati, incluso qualsiasi atto di intimidazione commesso nei confronti del fornitore nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

Polizza assicurativa

E' fatto obbligo al Fornitore di mantenere ESTAR/Amministrazioni Contraenti sollevate ed indenni, da qualsiasi responsabilità civile derivante dall'esecuzione del contratto, nei confronti dei terzi danneggiati e per eventuali conseguenti richieste di danni nei confronti di ESTAR/Amministrazioni Contraenti.

Il Fornitore sarà comunque tenuto a risarcire ESTAR/Amministrazioni Contraenti del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato, ovvero da qualsiasi danno arrecato a cose, persone o animali delle Amministrazioni Contraenti ovvero a terzi, cose/animali di terzi a qualsiasi titolo presenti sul luogo in cui il Fornitore effettua le prestazioni oggetto del presente Capitolato e del Capitolato tecnico.

A tale riguardo l'Appaltatore deve presentare, all'atto della stipulazione della convenzione, pena la revoca dell'aggiudicazione, idonea polizza assicurativa di primaria Compagnia, stipulata a norma di legge e vincolata a favore di ESTAR e delle Amministrazioni contraenti, che copra ogni rischio di responsabilità civile per danni comunque arrecati a cose o persone di ESTAR, delle Amministrazioni contraenti e/o terzi a qualsiasi titolo presenti), con massimali unici non inferiore a:

€ 3.000.000,00 per sinistro, per persona e per animali o cose, con validità dalla data della Convenzione e per tutta la durata della stessa ed eventuali proroghe.

In caso di polizza già attivata, l'Appaltatore dovrà produrre un'appendice alla stessa nella quale si espliciti che detta polizza copra anche il servizio/fornitura in oggetto.

Agli effetti assicurativi, l'Appaltatore, non appena a conoscenza dell'accaduto, è tenuto a segnalare alle Amministrazioni contraenti eventuali danni o sinistri occorsi a Impianti, Strutture, o Apparecchiature. L'accertamento danni verso cose sarà effettuato dalle Amministrazioni contraenti alla presenza del Responsabile del Servizio/fornitura/Gestore del Servizio/fornitura previamente avvertito. Qualora l'Appaltatore non partecipi all'accertamento in oggetto le Amministrazioni contraenti provvederanno autonomamente. I costi accertati costituiranno un titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall'Appaltatore. Qualora l'Appaltatore non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno a cose, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, le Amministrazioni contraenti sono autorizzate a provvedere direttamente, trattenendo l'importo sulla fattura di prima scadenza ed eventualmente sulle successive o sulla cauzione, con obbligo di immediato reintegro.

Dovrà essere prodotto, prima dell'aggiudicazione definitiva efficace, quale condizione per la stipula della Convenzione in parola, al RUP il documento integrale di polizza attestante l'esistenza delle clausole/condizioni precedentemente indicate.

Posto che per tutta la durata della Convenzione e dei relativi contratti attuativi, il Fornitore ha l'obbligo di avere sempre attiva la polizza assicurativa sarà necessario che il documento prodotto sia di durata non inferiore a 12 mesi decorrenti dalla data di stipula della medesima Convenzione.

Ogni documento relativo alla polizza di cui sopra, comprese le quietanze di pagamento, dovrà essere prodotto in copia ad Estar ed alle Amministrazioni contraenti.

Il massimale unico della polizza non rappresenta il limite del danno eventualmente da risarcire da parte dell'Appaltatore, in quanto quest'ultimo risponderà comunque del risarcimento nel suo valore complessivo.

Agli effetti assicurativi, l'Appaltatore, non appena a conoscenza dell'accaduto, è tenuto a segnalare alle Amministrazioni contraenti eventuali danni o sinistri occorsi a Impianti, Strutture, o Apparecchiature.

Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. Il subappalto non comporta alcuna modificazione di obblighi e agli oneri del Fornitore che rimane unico e solo responsabile nei confronti di ESTAR e delle Amministrazioni contraenti.

9.5 - Personale adibito ai servizi/forniture. Obblighi del Fornitore.

I dipendenti/collaboratori del Fornitore, che presteranno servizi/forniture nei settori e nelle strutture delle Amministrazioni Contraenti, saranno obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, sia nei confronti dell'utenza che degli operatori sanitari, ed agire in ogni occasione con diligenza professionale così come richiesto dal servizio/fornitura

Il Fornitore ed il suo personale/collaboratori dovranno mantenere riservato quanto verrà a loro conoscenza in merito all'organizzazione e alle attività svolte delle Amministrazioni Contraenti, durante l'espletamento del servizio/fornitura.

Il Fornitore inoltre si dovrà impegnare a sostituire quegli operatori che diano motivo di fondata lagnanza da parte delle Amministrazioni Contraenti, che richiede il servizio/forniture.

In particolare il Fornitore dovrà curare che il proprio personale/collaboratori:

- vesta dignitosamente e sia munito di cartellino di riconoscimento.
- abbia sempre con sé un documento di identità personale
- consegna immediatamente i beni, ritrovati all'interno delle strutture, qualunque sia il loro valore e stato, al proprio responsabile diretto che dovrà consegnarli al personale delle Amministrazioni Contraenti;
- segnali subito agli organi competenti dell'Amministrazione Contraente, ed al proprio responsabile diretto le anomalie rilevate durante lo svolgimento dei servizi/fornitura
- non prenda ordini da estranei per l'espletamento dei servizi/fornitura
- rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia
- rispetti il divieto di fumare
- rispetti gli orari ed i piani di lavoro concordati con l'Amministrazione Contraente.

Il Fornitore sarà comunque corresponsabile del comportamento dei suoi dipendenti e collaboratori in orario di espletamento del servizio/fornitura oggetto della presente procedura.

Esso risponderà dei danni derivati a terzi, siano essi utenti che dipendenti dell'Amministrazione Contraente, da comportamenti imputabili ai propri dipendenti e collaboratori.

Il personale addetto alle attività appaltate deve essere regolarmente assunto dall'affidatario, ovvero trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un contratto d'opera con l'affidatario medesimo o da una forma di contratto di lavoro regolare prevista dalla normativa vigente.

Il Fornitore dovrà assicurare il rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa nei confronti del personale in servizio, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il Fornitore è obbligato altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

La ditta aggiudicataria si impegna ad esibire su richiesta di ESTAR/Amministrazioni Contraenti la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.

L'Amministrazione Contraente si riserva la facoltà di non procedere al pagamento delle prestazioni nel caso in cui, nel corso del contratto, emergano inadempienze tra appaltatore e personale dipendente fino alla definizione della vertenza. Per tale sospensione o ritardo di pagamento l'Appaltatore non può opporre eccezione all'Amministrazione Contraente neanche a titolo di risarcimento danni.

Nel caso di subappalto, l'Impresa aggiudicataria risponderà ugualmente di tali obblighi.

9.6 - Norme di Prevenzione e Sicurezza/Adempimenti D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

La Ditta aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal Testo Unico sulla sicurezza D.Lgs 81/2008.

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa in ordine alla sicurezza dei luoghi di lavoro, la Ditta appaltatrice dovrà tenere in considerazione che all'interno della struttura sono presenti tutti i rischi (chimico, fisico, biologico, ...).

I rischi presenti nell'Ente/Azienda e le principali azioni di prevenzione e protezione raccomandate sono dettagliati nelle "Informazioni sui rischi presenti in Azienda" pubblicato sul sito aziendale, che fa parte integrante del presente Capitolato Speciale d'Appalto ed i cui dati sono stati estratti dal "Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)" delle Aziende Sanitarie.

Le Ditte che intendono partecipare alla gara dovranno sottoscrivere la dichiarazione di presa visione e accettazione delle condizioni espone nel presente articolo.

Si ritiene che le informazioni riportate in questo documento, congiuntamente al sopralluogo dell'area interessata, siano sufficienti alle Ditte per predisporre un'offerta che tenga in considerazione gli aspetti della sicurezza della fornitura richiesta. I costi della sicurezza connessi con l'oggetto della presente procedura di gara, propri della Ditta appaltatrice, dovranno essere ricompresi nell'importo complessivo della fornitura ed evidenziati, a parte, nell'offerta economica.

I rischi associati alle interferenze causate dal lavoro/servizio/fornitura in oggetto si ritengono di lieve entità e possono quindi essere eliminati/ridotti adottando semplici accorgimenti organizzativi e osservando le prescrizioni legate ai principi di prevenzione infortuni e di tutela della salute).

La ditta si farà carico all'interno dei propri costi della sicurezza degli oneri richiesti per le attività di coordinamento (per. Es. riunione preliminare) qualora necessarie per l'esecuzione dell'appalto stesso, rendendosi disponibile allo scambio d'informazioni, e verificando che la pianificazione delle proprie attività sia in accordo con quella di eventuali altre ditte presenti nel luogo di svolgimento del lavoro/servizio/fornitura (siano esse appaltatrici o subappaltatrici) o di altro personale (lavoratori autonomi, dipendenti dell'Azienda/Ente utenti, visitatori, ecc). Per qualsiasi evenienza nel corso dell'appalto la ditta si dovrà rivolgere al RUP e/o RES /DEC .

Le Amministrazioni Contraenti si riservano di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme di sicurezza e salute sul lavoro e di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso venissero meno lo standard di salute e sicurezza previsto.

L'Appaltatore dovrà assicurare una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, a ciascun lavoratore con particolare riferimento alle modalità di esecuzione in sicurezza degli interventi scaturenti dall'attività oggetto dell'appalto ed alle proprie mansioni, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08, del D. Lgs. 230/95, del D.M. 10.02.98 e D.M. 388/03, nel rispetto del D.M. 269/2010, nonché sulle

misure di prevenzione da adottare necessarie alla salvaguardia della sicurezza e salute degli operatori ed alla protezione dell'ambiente.

In caso di infortunio agli operatori dell'Appaltatore, durante l'espletamento del servizio/fornitura oggetto del contratto attuativo, ne va inoltrata la comunicazione entro 24 ore al RES/DEC dell'Amministrazione Contraente.

L'Appaltatore è tenuto a inviare al Servizio Prevenzione e Protezione della Amministrazione Contraente ove si svolge l'appalto un report semestrale di tutti gli incidenti e infortuni che si dovessero verificare nell'esecuzione dei lavori presso gli edifici ed aree indicati nel contratto e a conservare il registro infortuni sul luogo delle lavorazioni, affinché possa essere oggetto di analisi in caso di verifiche da parte della stessa Amministrazione Contraente – D.M.12 settembre 1958.

L'Appaltatore è inoltre tenuto a curare e a mantenere aggiornato il registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto – D.Lgs. n. 106/2009 Art. 71, comma 4 lett. A.

L'Appaltatore dovrà curare che il proprio personale:

- esponga la tessera di riconoscimento;
- indossi gli indumenti di lavoro ed eventuali Dispositivi di Protezione Individuale;
- rispetti il divieto di fumo e di assunzione di sostanze psicotrope;
- sia adeguatamente formato e informato sui rischi interferenziali per la salute e la sicurezza;
- attui tutte le misure di prevenzione e protezione previste;
- si attenga e rispetti le indicazioni della segnaletica stradale, aziendale e di sicurezza;
- non ingombri con materiali e attrezzature i percorsi di esodo e le uscite di emergenza;
- eviti l'uso di cavi volanti che possano causare intralcio e prolunghie in genere;
- non manometta segnaletica o presidi di sicurezza installati nelle aree interessate da eventuali lavori in corso;
- sempre segnali, al proprio diretto superiore e al referente di Struttura aziendale, le situazioni non conformi alle disposizioni di sicurezza di cui alle normative di legge e/o disposizioni aziendali – D.Lgs. n. 106/2009 Art. 20, comma 2;
- non lasci incustoditi materiali e attrezzature che possono costituire fonte potenziale di pericolo in luoghi di transito e di lavoro;

9.7 - Estensione degli obblighi del Codice di comportamento /Etico dei dipendenti pubblici

Il Fornitore, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli dell'eventuale Subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dai Codici di Comportamento e dal Codice Etico, dei dipendenti delle Amministrazioni Contraenti aderenti, in quanto compatibili, ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

I Codici di comportamento dei dipendenti delle Amministrazioni Contraenti aderenti, verranno messi a disposizione del Fornitore in occasione dei rispettivi contratti attuativi.

Il Fornitore ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento e del Codice Etico si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso a quelli dell'eventuale Subappaltatore, e ad inviare alle Amministrazioni Contraenti aderenti comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

9.8 – Fatturazione e pagamenti

La contabilità relativa all'esecuzione del contratto sarà tenuta e curata dall'Amministrazione secondo il proprio ordinamento. I pagamenti saranno effettuati nel rispetto delle disposizioni in cui al D.Lgs. 231/2002.

Qualora si tratti di prestazioni eseguite da enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria, si applica l'art.4, comma 5 del D.Lgs. 231/2002 e smi. Anche quando i pagamenti dovessero essere effettuati direttamente da ESTAR, il termine è fissato in 60 giorni in ragione della stretta connessione e strumentalità all'attività sanitaria, ai sensi della LRT 40/2005, art.100 e ss. come modificati dalla LRT 66/2011.

Il termine decorre, ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. 231/2002, dalla data di conclusione delle verifiche di conformità/regolare esecuzione condotte. Il termine per la conclusione delle verifiche è di sessanta giorni dal relativo avvio, in attuazione degli art.111 del D.Lgs 50/2016.

La fatturazione del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata dopo che il Direttore dell'esecuzione abbia accertato, che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente capitolato e negli altri documenti ivi richiamati.

In ogni caso la fatturazione è onnicomprensiva di tutti gli oneri posti a carico dell'aggiudicatario dal presente capitolato.

Per le forniture gestite da ESTAR, nel caso di contratto a prestazione continuativa e periodica, la fatturazione dovrà avere cadenza mensile ed il Fornitore dovrà effettuare fatturazione mensile cumulando gli importi dovuti per tutte le consegne effettuate nel periodo. La fattura, oltre a riportare il numero dell'ordine di riferimento **ed il codice CIG indicato nell'ordine**, dovrà essere intestata all'Azienda di riferimento o a Estar in base a quanto riportato sui rispettivi ordinativi ricevuti.

A far data dal 31/03/2015, le modalità di fatturazione sono disciplinate ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n.244 e del DM 3/04/2013, n.55.

Per le modalità si rinvia al sito di ESTAR: "fatturazione elettronica: informazione ai fornitori"

La data di arrivo della fattura elettronica è attestata dalla data di consegna dello SdI al sistema del cliente dell'ESTAR e/o delle Aziende. L'attestazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto.

La/e fattura/e, elettronica/che intestata/e ad ESTAR deve/ono essere inviata/e tramite i canali previsti dalla fatturaPA. Con le specifiche previste dal D.M. n.55 del 03/04/2013 con l'indicazione del codice IPA di ESTAR (UFZZRV) o dell'Azienda.

Le informazioni sull'Ufficio fatturazione sono reperibili sul sito www.indicepa.it

Si ricorda che, come previsto dal DM 3/04/2013, n.55, il formato della fattura elettronica prevede una sezione dedicata ai dati identificativi dei beni e servizi oggetto di acquisto (Codice Articolo) così articolata:

codice tipo: "DMX", con X=1 o 2 a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell'operazione (1-Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro; 2-Sistema o kit assemblato)

codice valore: numero di registrazione attribuito al DM nella Banca dati e repertorio DM, ai sensi del decreto Ministro della salute 21/12/2009).

Per effetto della L.190/2014 che dispone l'applicazione dello "Split payment", l'affidatario nel tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo "Esigibilità IVA" la lettera "S"(scissione pagamenti).

La Ditta aggiudicataria è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati. A tal fine, la fattura dovrà indicare il luogo di consegna, il numero dell'ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento della merce.

La fatturazione dovrà far riferimento ai documenti di trasporto relativi alle consegne effettuate ed alle quantità cumulative consegnate per tipologia di prodotto. Alla fatturazione andranno allegati i documenti di trasporto firmati dagli utenti (se disponibili in formato elettronico)

L'Appaltatore è tenuto a fornire i dati ed i documenti necessari per effettuare i dovuti riscontri, anche attraverso il sistema gestionale fornito.

L'Amministrazione provvederà ad operare una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell'art.30 del D.Lgs. 50/2016.

Resta fermo quanto previsto all'art.30 del D.Lgs. 50/2016, in caso di DURC negativo.

Nel caso di contestazione da parte dell'Amministrazione, per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura/servizio rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

Nel caso in cui, in sede di riscontro emergessero delle carenze, l'Amministrazione provvederà a richiedere per iscritto al Fornitore la documentazione mancante o comunque ogni altro elemento utile alla chiusura della pratica liquidatoria.

Detta richiesta interrompe il termine sopra indicato che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi richiesti, secondo le indicazioni fornite.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa la prestazione dei servizi/forniture e, comunque, le attività previste nel presente Capitolato.

9.9- Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136.

In particolare i pagamenti relativi al presente Convenzione verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati all'Amministrazione Contraente entro sette giorni dalla attivazione del primo appalto specifico o ordinativo. Il Fornitore è tenuto a comunicare a ciascuna Amministrazione contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti la presente Convenzione, il Fornitore è tenuto ad indicare il CIG derivato, risultante dagli Ordinativi di fornitura delle Amministrazioni contraenti, nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati.

Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136.

Il Fornitore si obbliga, pertanto, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al RUP della Convenzione, alla Amministrazione Contraente ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha sede l'azienda che attiverà il singolo contratto attuativo, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Al fine di assicurare la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in attuazione del D.Lgs n.231/2007 Estar/Azienda interessata, quale pubbliche amministrazioni, provvederanno ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10,41,66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia di cui al DM 25.9.2015

9.10 - Revisione dei prezzi

Decorsi i primi 12 mesi dall'avvio del contratto, è facoltà dell'Appaltatore o di ESTAR chiedere una revisione dei prezzi.

In mancanza di costi standardizzati si potrà tenere conto della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

La richiesta di adeguamento dovrà sempre contenere le motivazioni affinché possa essere valutato se concedere l'adeguamento o meno.

L'adeguamento diverrà operante a seguito di un'apposita istruttoria condotta sulla base dei dati e degli elementi di cui sopra e decorrerà, ove accettato, dal primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento della richiesta formulata dall'Appaltatore o da ESTAR.

L'adeguamento sarà calcolato sulla base della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, come sopra riportato, relativa ai dodici mesi precedenti il mese della richiesta.

Gli adeguamenti, sempreché tempestivamente richiesti, non possono essere riconosciuti se non sono trascorsi almeno dodici mesi dal precedente.

Qualora l'istanza sia inoltrata da ESTAR e supportata dall'eccessiva onerosità sopravvenuta dei corrispettivi contrattuali, se l'Appaltatore non accetta di adeguare prontamente i prezzi vigenti a quelli di mercato, si potrà procedere alla risoluzione unilaterale della convenzione ai sensi dell'art. 1467 del c.c., con preavviso di 15 giorni, fatto salvo il principio del contraddittorio e senza obbligo di indennizzo.

9.12 – Penalità

Per la descrizione delle Penalità si veda l'art. 15 dell'Allegato Capitolato Tecnico.

In caso di inosservanza delle norme del presente capitolato e inadempienza ai patti contrattuali, le Amministrazioni Contraenti, competenti al pagamento delle attività ivi svolte, potranno applicare penalità commisurate al danno arrecato al normale funzionamento del servizio/fornitura e al ripetersi delle manchevolezze.

Le Amministrazioni Contraenti interessate avranno facoltà di applicare le penalità indicate nel relativo articolo del Capitolato tecnico prestazionale.

Deve considerarsi inadempimento e/o ritardo anche il caso in cui il fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella documentazione di gara, nella offerta presentata dallo stesso fornitore, e nella Convenzione firmata dalle parti.

Le penali dovute per il ritardato adempimento della prestazione sono calcolate in misura giornaliera in una percentuale ricompresa tra lo 0,3 e 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale (contratto attuativo) e non possono superare complessivamente il 10% di detto ammontare

L'Azienda contesta formalmente mediante lettera raccomandata A/R (o PEC) le inadempienze riscontrate e assegna un termine **non inferiore a 15 giorni** per la presentazione di controdeduzioni scritte.

Nel caso in cui la Società non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile alla stessa, l'Amministrazione provvede ad applicare le penali nella misura riportata nella Convenzione o nel contratto attuativo se non presenti nella Convenzione, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all'avvenuta esecuzione della prestazione relativa.

Delle penali applicate sarà data comunicazione al fornitore a mezzo raccomandata A/R o PEC e contestualmente a ESTAR.

Gli importi corrispondenti saranno decurtati sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento, secondo le modalità previste dalle Aziende interessate. In caso di assenza di fatture emesse, gli importi corrispondenti saranno trattenuti sulla garanzia definitiva, che dovrà essere integrata dalla Ditta senza bisogno di ulteriore diffida. L'escussione della garanzia per gli importi corrispondenti alle suddette penali, è effettuata dalle stesse Amministrazioni Contraenti.

Della suddetta escussione ne dovrà essere data comunicazione a ESTAR.

Nel caso in cui l'Amministrazione accerti l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Società, non si procede con l'applicazione delle penali e si dispone un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali.

Il direttore dell'esecuzione (DEC) riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento (RES) in

merito ai ritardi o inadempimenti nell'andamento della prestazione contrattuale rispetto a quanto stabilito nel presente capitolato e nell'allegato tecnico; qualora il ritardo o l'inadempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10% dell'ammontare netto del contratto specifico, l'Amministrazione Contraente, su proposta del responsabile del procedimento (RES) dispone la risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi del comma 3 dell'articolo 108 del D.Lgs 50/2016.

Resta ferma, in ogni caso, la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'Amministrazione.

L'Amministrazione Contraente si riserva la facoltà di **risolvere il contratto attuativo** nei confronti del Fornitore contestato, con le modalità di cui al successivo art. 12, fatti salvi il risarcimento di ogni danno subito e degli oneri conseguenti ad una nuova procedura concorsuale, qualora vengano contestate all'aggiudicatario.

Fermi restando tutti gli altri casi specificatamente elencati all'art. 12 del presente capitolato.

In caso di contestazione dell'inadempimento da parte di ESTAR, in qualità di titolare della Convenzione, l'Affidatario dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, ad ESTAR nel termine massimo di 15 giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione.

Qualora le predette deduzioni non pervengono ad ESTAR nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del medesimo di ESTAR a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'affidatario le penali stabilite nella Convenzione a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

ESTAR, in qualità di titolare della Convenzione, potrà applicare penali all'affidatario fino alla concorrenza della misura massima pari al 10% dell'importo/valore massimo complessivo della Convenzione, tenuto conto delle penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Qualora il ritardo o l'inadempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10% dell'ammontare netto della Convenzione, ESTAR potrà disporre la risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi del comma 3 dell'articolo 108 del D.Lgs 50/2016.

Nel caso di contestazioni plurime da parte delle singole Amministrazioni Contraenti per **gravi inadempienze** che richiedono l'applicazione di penalità e/o per inadempimenti gravi accertati ESTAR si riserva la facoltà di risolvere la **convenzione** nei confronti del Fornitore contestato, fatti salvi il risarcimento di ogni danno subito e degli oneri conseguenti ad una nuova procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 108 e 110 del D.Lgs 50/2016 ESTAR potrà procedere allo scorrimento della graduatoria alle condizioni ivi previste.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Il Fornitore aggiudicatario prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle Aziende a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni. Sono fatte salve le ragioni dell'aggiudicatario per cause non dipendenti dalla propria volontà, per inadempienze di terzi, od imputabili alle stesse Amministrazioni Contraenti.

Qualora si manifestassero oggettive e documentate carenze organizzative da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione del servizio/fornitura, ESTAR si riserva la facoltà di far eseguire ad altri soggetti le operazioni necessarie per assicurare il regolare espletamento del servizio/fornitura. In tale eventualità oltre all'applicazione delle suddette penalità saranno addebitati all'Appaltatore anche i maggiori costi conseguenti a tali operazioni.

In nessun caso, ivi compreso il ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore potrà sospendere il servizio/fornitura. Qualora ciò accadesse, oltre all'applicazione della penalità prevista, l'Amministrazione Contraente potrà **risolvere di diritto il contratto** mediante semplice ed unilaterale dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C. per fatto e colpa dell'Appaltatore che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

9.13 - Gestione dei sinistri

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dell'esecuzione compila una relazione, che invia al RES, nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose.

Restano a carico dell'esecutore:

- a) tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
- b) l'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni se non in caso fortuito o di forza maggiore.

Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore, spetta al direttore dell'esecuzione redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo.

In ogni caso in nessun indennizzo è dovuto quando, su relazione del direttore dell'esecuzione, si stabilisca che a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

9.14 – Scioperi e cause di forza maggiore

Trattandosi di servizio di pubblica utilità, in caso di scioperi, assemblee sindacali o altre cause di forza maggiore si rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente in materia (Legge 146/90) che prevede l'obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dai contratti decentrati a livello aziendale per quanto concerne i contingenti del personale.

L'Appaltatore dovrà provvedere, tramite avviso scritto e con un anticipo, di norma, di giorni 5, a segnalare alle Amministrazioni Contraenti la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell'assemblea sindacale, con la presentazione del piano delle prestazioni minime per garantire il servizio. Le Amministrazioni Contraenti non corrisponderanno il minor servizio erogato.

Qualora, al verificarsi di cause di forza maggiore, il servizio di emergenza sostitutivo non risultasse idoneo a soddisfare le esigenze delle Amministrazioni Contraenti, queste ultime provvederanno al regolare svolgimento dello stesso nel modo che riterranno più opportuno, riservandosi di addebitare all'Appaltatore inadempiente il maggior onere sostenuto. Si intende che, per il periodo di tempo in cui l'Appaltatore non avrà svolto il servizio, le Amministrazioni Contraenti effettueranno le corrispondenti detrazioni. L'ammontare da trattenere sarà sempre calcolato in base ai prezzi di aggiudicazione ed il relativo onere sarà decurtato dalla fattura dello stesso mese in cui si è verificato l'evento di forza maggiore.

10 – ESECUZIONE DEI CONTRATTI

10.1 - Contratto attuativo

Nel contratto attuativo relativo al singolo appalto specifico l'Amministrazione Contraente:

- determinerà la fissazione dei livelli di servizio/fornitura delle prestazioni oggetto contrattuale, inclusi tempi, modalità e luoghi di svolgimento dello stesso;
- in caso di riorganizzazioni, spostamenti, trasferimenti potrà ridefinire le prestazioni e/o le modalità del servizio/fornitura da espletare;
- potrà precisare, se diverse, penali contrattuali per i casi di ritardo o inadempimento contrattuale;
- potrà meglio precisare le ipotesi di recesso e/o di risoluzione descritte rispettivamente all'art. 13 e all'art.12

- potrà prevedere modalità di verifica delle prestazioni e modalità e termini di pagamento diverse rispetto a quelle previste nel presente capitolato e che verranno stabiliti nel rispetto della normativa vigente.
- prevederà il rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, secondo la normativa vigente,
- potrà prevedere esecuzione di verifiche ispettive e documentali in corso di servizio/fornitura;
- prevederà prescrizioni relative alla riservatezza ed al trattamento dei dati personali;
- indica i nominativi di RES e DEC del singolo contratto attuativo;
- potrà prevedere ogni altra prescrizione in uso nella contrattualistica delle Amministrazioni Contraenti, che, in ogni caso, non potrà gravare in modo incongruo sugli offerenti.

Per la stipula del contratto, l'Amministrazione Contraente potrà altresì richiedere ulteriori coperture assicurative per la responsabilità civile verso terzi, rispetto a quelle già previste nel presente capitolato.

Peraltro, con la stipula del contratto il Fornitore aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, di terzi, cagionati dalle attività e dai beni oggetto delle prestazioni contrattuali, ovvero da omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

Anche a tal fine, per la stipula del contratto, **può essere richiesta l'adeguata copertura assicurativa** da parte del Fornitore con primario istituto assicurativo, a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali, per qualsiasi danno che il Fornitore possa arrecare all'Amministrazione Contraente, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, anche con riferimento ai relativi servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc., fermo restando quanto previsto al paragrafo 9.5 circa la documentazione che il fornitore dovrà presentare.

Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni non coperti ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

10.2 – RUP, RES E DEC

Il Responsabile del Procedimento, nominato dall'ESTAR, cura lo svolgimento della gara fino alla stipula della Convenzione Quadro nonché alla gestione delle adesioni.

Il Responsabile dell'esecuzione nominato dagli Enti/aziende che aderiscono alla convenzione in conformità a quanto previsto dall'art. 31 del DLgs. 50/2016 nonché dalle linee guida ANAC n. 3/2016, provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto specifico e alla sua rendicontazione al termine della loro esecuzione.

Il direttore dell'esecuzione riceve dal RES le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dell'esecuzione del servizio o della fornitura e stabilisce in relazione all'importanza del servizio o della fornitura la periodicità con la quale il DEC è tenuto a presentare rapporto sull'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto.

Le amministrazioni aggiudicatrici, su indicazione del direttore dell'esecuzione, sentito il RES, può nominare uno o più assistenti con funzioni di **direttore operativo** per svolgere compiti relativi alle funzioni di controllo, coordinamento e verifica nonché coadiuvare il direttore dell'esecuzione nell'ambito delle sue funzioni.

10.3- Attività del DEC

Il direttore dell'esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.

Il direttore dell'esecuzione impartisce all'esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio scritti che sono comunicati al RES. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscriverne le proprie riserve secondo quanto previsto all'articolo XX del presente capitolato.

10.4 - Attività di controllo del DEC

Il DEC potrà svolgere i seguenti controlli in relazione:

a) la qualità della fornitura, intesa come aderenza o conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto o nel capitolato e eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell'offerta:

- *Modalità di svolgimento del controllo*: verifica di rispondenza, completezza e conformità dei beni consegnati rispetto al documento d'ordine.
- *Standard qualitativi di riferimento*: verifica – in contraddittorio con il referente dell'appaltatore o con il supporto degli utilizzatori - i principali parametri qualitativi presenti nel bene oggetto della fornitura previsti nel capitolato tecnico e reperibili nell'offerta tecnica della ditta affidataria.
- *Quali informazioni il DEC deve assumere e con quali mezzi*: tutta la documentazione di gara necessaria per le attività di controllo (capitolato tecnico, offerta tecnica ed economica) è trasmessa al DEC dal RUP di gara attraverso la piattaforma condivisa di I SHARE DOC e/o piattaforma START;
- *Tempi ed intervalli temporali di verifica*: la verifica avviene secondo le modalità e i tempi concordati tra le parti interessate (DEC, ditta affidataria, personale utilizzatore).

b) il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna:

- *Modalità di svolgimento del controllo*: il DEC verifica che le modalità e i tempi di consegna siano avvenuti nel pieno rispetto di quanto disposto dal capitolato tecnico e normativo e dal documento d'ordine;
- *Standard di risultato*: la verifica può avvenire in contraddittorio con il referente dell'appaltatore o avvalendosi del supporto del personale preposto all'emissione degli ordinativi.
- *Quali informazioni il DEC deve assumere e con quali mezzi*: le informazioni sono presenti nel capitolato tecnico, nell'offerta tecnica di gara trasmesse dal RUP tramite la piattaforma condivisa di I share doc e/o piattaforma START; nel DDT e nell'ordine di fornitura a cura del personale di Magazzino preposto che potrà effettuare le comunicazioni al DEC tramite posta elettronica e/o via telefono.
- *Tempi ed intervalli temporali di verifica*: la verifica avviene al momento della consegna.

c) la soddisfazione del cliente o dell'utente finale:

- *Modalità di svolgimento del controllo*: verifica della corretta esecuzione della fornitura attraverso gli ordinativi e la regolare consegna agli utilizzatori, verifica delle criticità segnalate dal cliente e dei relativi tempi necessari per addivenire alla risoluzione delle stesse;
- *Chi fornisce le informazioni o dove è possibile reperirle*: gli utilizzatori dei prodotti presenti sul territorio regionale tramite la piattaforma condivisa di I share doc.
- *Quali informazioni il DEC deve assumere e con quali mezzi*: il DEC potrà richiedere agli utilizzatori di fornire annualmente una breve reportistica circa il grado di soddisfazione raggiunto secondo una scala di giudizi es: (per niente soddisfatto 0, abbastanza soddisfatto 1, soddisfatto 2, molto soddisfatto 3) adeguatamente motivati.

Gli esiti del controllo debbono risultare da appositi documenti. In assenza di specifiche disposizioni devono risultare da processo verbale.

Il direttore dell'esecuzione segnala tempestivamente al RES eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RES delle penali ovvero della risoluzione per inadempimento nei casi consentiti.

Al fine dello svincolo finale della cauzione definitiva ciascuna Amministrazione Contraente che ha aderito alla Convenzione dovrà trasmettere al RUP certificato di verifica di conformità finale del servizio svolto.

10.5 Attività di controllo di ESTAR

ESTAR potrà procedere ad effettuare controlli a campione mediante Audit esterni sull'andamento delle attività di controllo tenute dai DEC e dalle Amministrazioni Contraenti che hanno aderito all'Accordo/Convenzione. I controlli avranno ad oggetto sia gli aspetti relativi agli elementi essenziali previsti dal capitolato di gara, sia gli aspetti relativi agli elementi rinvenibili nel progetto tecnico presentato dall'aggiudicatario in sede di gara che hanno costituito oggetto di valutazione qualitativa.

10.6 - Avvio dell'esecuzione del contratto

Il direttore dell'esecuzione, sulla base delle disposizioni del RES, dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all'esecuzione della prestazione, fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo, laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, apposito verbale firmato anche dall'esecutore, nel quale sono indicati laddove compatibile con la tipologia di prestazioni:

- a) le aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l'attività;
- b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante.

Il verbale contiene altresì la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio o la prosecuzione dell'attività.

Quando, nei casi consentiti dall'articolo 32 del codice, è disposta l'esecuzione anticipata, il direttore dell'esecuzione indica nel verbale di avvio quanto predisposto o somministrato dall'esecutore per il rimborso delle relative spese. Quando il DEC ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire.

10.7 – Contestazioni e riserve

Qualsiasi divergenza o contestazione fra il fornitore e l'amministrazione aggiudicatrice nell'applicazione del contratto, non darà diritto al primo di sospendere o ritardare l'esecuzione del servizio/fornitura, né titolo a giustificare i ritardi nella continuazione dello stesso.

Le riserve del fornitore dovranno essere formulate per iscritto, a pena di nullità, al DEC durante il periodo contrattuale.

Il fornitore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle prestazioni, quale che sia la contestazione o la riserva che egli manifesti.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute e le relative ragioni; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, il fornitore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni dal termine di scadenza di esecuzione della prestazione.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Le riserve e le contestazioni sono esaminate e valutate dalla stazione appaltante al più tardi entro il termine di effettuazione della verifica di conformità.

10.8 - Verifica di conformità o di regolare esecuzione

Le Amministrazioni Contraenti definiranno tempi e modi per l'effettuazione delle verifiche di conformità secondo i propri ordinamenti. Il direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) o il RES o suo delegato, al fine di accertare la regolare esecuzione del contratto, svolge le attività di verifica di conformità dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

Ai fini della liquidazione di singole fatture le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici necessari. La gestione del controllo contabile è effettuata mediante l'utilizzo di strumenti elettronici specifici. (piattaforme telematiche)

A seguito dell'attività di controllo le Amministrazioni Contraenti potranno emettere rapporti di non conformità ai quali l'Appaltatore dovrà rispondere attraverso proposizione di immediate azioni risolutive e correttive, da concordare con le stesse Amministrazioni Contraenti, nella tempistica che verrà definita a seconda della gravità della non conformità rilevata. Qualora nel corso del rapporto sorgessero difficoltà operative derivanti da cause di forza maggiore il Referente dell'Appaltatore e le Amministrazioni Contraenti, concorderanno la soluzione reputata più idonea per la funzionalità del servizio/fornitura..

Il DEC, ove nominato, predispone il certificato di conformità che viene controfirmato dal RES – nel caso in cui il DEC non sia nominato il certificato di conformità verrà firmato dal RES. A margine del certificato di conformità viene emesso il certificato di pagamento.

10.9 - Verifiche di Conformità Aziendali

Fermo restando l'obbligo di effettuazione delle attività di verifica di conformità in capo alle singole Amministrazioni contraenti in relazione alla rispettiva prestazioni del servizio/fornitura, ESTAR può svolgere attività di supervisione e controllo, anche attraverso controlli a campione e verifiche ispettive in corso di esecuzione, al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali rese dall'Affidatario a favore delle strutture interessate.. Ove, in relazione al singola prestazione, il Direttore dell'esecuzione (DEC) abbia contestato un grave inadempimento contrattuale, ovvero, a seguito delle attività di verifica di conformità spettanti alle Amministrazioni Contraenti le prestazioni siano state dichiarate non idonee allo svolgimento del servizio/fornitura di cui trattasi, l'Amministrazione Contraente può disporre la risoluzione del contratto attuativo stipulato con l'affidatario. ESTAR potrà procedere ad affidare il servizio/fornitura ad altro fornitore, fatto salvo il buon esito delle preventive verifiche tecniche e di idoneità del contraente.

10.10 – Variazioni delle prestazioni

L'Amministrazione Contraente per esigenze connesse allo svolgimento dei servizi /forniture/del presente convenzione e nell'ordinativo di fornitura emesso, può richiedere variazione delle attività ivi previste.

Nel caso in cui le variazioni richieste comportino un aumento del valore delle prestazioni rispetto a quelle originariamente previste nell'ordine di fornitura, di importo pari o inferiore al 20 % fornitore è tenuto ad adempiere agli stessi prezzi, patti e condizioni ivi previste, previa emissione da parte della Amministrazione Contraente di un atto di sottomissione. In tali casi l'Amministrazione Contraente procede ad informare il RUP della suddetta variazione ai fini del monitoraggio della convenzione.

Nel caso in cui le variazioni richieste comportino una diminuzione del valore delle prestazioni rispetto a quelle originariamente previste nell'ordine di fornitura, di importo pari o inferiore al 20 %, il fornitore è

tenuto ad adempiere, previa emissione da parte della Amministrazione Contraente di un atto di sottomissione. In tali casi l'Amministrazione Contraente procede ad informare il RUP della suddetta variazione ai fini del monitoraggio della convenzione.

Fermo restando la possibilità da parte delle Amministrazioni Contraenti di attivare la procedura per l'adesione alla convenzione, nel caso in cui una fra queste che abbia già aderito alla convenzione e abbia emesso ordinativi di fornitura, ha la necessità di richiedere lo svolgimento di prestazioni oggetto del presente capitolato, aggiuntive rispetto a quelle originariamente previste per un importo superiore al 20% dell'originaria adesione, deve richiedere al RUP la verifica della disponibilità finanziaria della convenzione. Acquisito il parere favorevole emette un nuovo ordinativo di fornitura che si qualifica come atto aggiuntivo all'originario e quindi acquisisce un nuovo CIG derivato.

10.11 - Variazioni delle prestazioni proposte dal fornitore

Qualunque variazione contrattuale eventualmente proposta (qualitativa o quantitativa) dal Fornitore deve essere espressamente autorizzata. A tal fine, il DEC cura l'istruttoria e ne sottopone l'esito al RES.

10.12 – Sospensione Contrattuale

Il DEC può ordinare la sospensione temporanea delle attività prestazionali indicando le ragioni e l'imputabilità delle stesse nei casi tassativamente indicati dall'art. 107 del D.Lgs 50/2016.

Della sospensione è redatto apposito verbale che sarà controfirmato e controllato dal RES. Tale verbale dovrà contenere le ragioni della sospensione e le prestazioni eventualmente già effettuate, indicando altresì l'imputabilità delle stesse.

Il RES ordina la sospensione del contratto per motivi di pubblico interesse.

Alla cessazione delle cause di sospensione il DEC provvederà alla ripresa del contratto redigendone verbale, in contraddittorio con il fornitore. Il verbale di ripresa deve essere controfirmato dal RES.

10.13 - Divieto di modifiche introdotte dal Fornitore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) e preventivamente approvata dal RES.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la riattivazione delle prestazioni previste dal contratto attuativo e quindi delle situazione originaria preesistente, a carico dell'esecutore, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).

ART. 11 – PRESTAZIONI IN SUBAPPALTO E AVVALIMENTO

L'Appaltatore non potrà sub-appaltare, nemmeno in parte, il servizio/fornitura oggetto del presente appalto, né cedere, per nessun motivo, il contratto relativo, senza il consenso ESTAR

Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, tenuto conto della specificità del servizio/fornitura/fornitura in questione, nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario dell'appalto che rimane unico e solo responsabile nei confronti di ESTAR/Amministrazioni Contraenti delle prestazioni subappaltate.

Si precisa peraltro che l'aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni:

- il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare;
- l'aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l'Amministrazione Contraente copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate;

- l'appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell'articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'articolo 2359 cod. civ. con l'Impresa subappaltatrice;
- con il deposito del contratto di subappalto l'appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016;

Il fornitore è obbligato a trasmettere alla Amministrazione Contraente, tramite PEC, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, unitamente alla documentazione che dimostri l'avvenuto pagamento esclusivamente tramite conto corrente bancario o postale, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. La trasmissione delle suddette fatture quietanzate è condizione per procedere ad ulteriori pagamenti nei confronti del Fornitore.

Si applicano le altre disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs 50/2016.

La documentazione relativa al subappalto autorizzato, incluso il contratto di subappalto, deve essere trasmessa al DEC.

Il direttore dell'esecuzione, in caso di prestazioni svolte in subappalto:

- verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del codice;
- controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
- provvede, entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RES dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni inerenti gli obblighi di cui all'articolo 105 del codice.

In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte dell'esecutore, il contratto di avvalimento viene trasmesso dal RUP al RES ed al DEC.

Il direttore dell'esecuzione coadiuva il RES nello svolgimento delle attività di verifica dei requisiti di capacità tecnica ai sensi art.89, comma 9, del Codice.

Il RES accerta in corso d'opera, con la collaborazione del DEC, che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto attuativo.

ART. 12 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E DEI CONTRATTI ATTUATIVI

Ciascuna Amministrazione contraente, ove riscontri inadempienze, nell'esecuzione delle prestazioni indicate nell'Ordinativo di Fornitura, rispetto a quanto riportato nel Capitolato Tecnico e Normativo procede con l'applicazione delle penali ai sensi dell'art. 9.12 del presente Capitolato Normativo.

Le Amministrazioni contraenti comunicano al RUP, l'ammontare delle penali applicate e le relative motivazioni.

Ciascuna Amministrazione contraente che ha applicato, in un periodo di 12 mesi, al Fornitore penalità per tre inadempienze/ritardi come definite dal Capitolato tecnico procede con la comunicazione allo stesso che al verificarsi di una ulteriore infrazione attiverà la procedura individuata al comma 3 dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 per la risoluzione del relativo contratto.

Ciascuna Amministrazione contraente qualifica l'applicazione delle penali per un importo pari al 10% del relativo Ordinativo di Fornitura come grave inadempimento; al verificarsi della suddetta ipotesi procede

ai sensi del comma 3, dell'art. 108, del D. Lgs. 50/2016 e dunque, alle condizioni ivi previste, dispone la risoluzione del relativo contratto.

Ciascuna Amministrazione contraente procede con la risoluzione di diritto del relativo contratto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, assegnando al fornitore un termine di 15 giorni per adempiere nei seguenti casi:

- ritardo nell'erogazione del servizio rispetto alla data prevista nell'Ordinativo di fornitura;
- accertato impiego di personale e/o attrezzature e/o locali in assenza di requisiti previsti o concordati;
- mancata conformità alle prescrizioni impartite dalla singola Amministrazione Contraente per lo svolgimento delle prestazioni secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico e nel presente Capitolato Normativo, anche contenute nel Piano Dettagliato degli Interventi, mancato rispetto degli obblighi di diligenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, mancato rispetto delle prescrizioni impartite durante l'esecuzione del servizio tese a porre rimedio a inadempienze contestate.

Ciascuna Amministrazione contraente procede con la risoluzione del relativo contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:

- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività ivi previste non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari o postali dedicati anche in via non esclusiva alla relativa commessa pubblica;
- nel caso in cui le prestazioni vengano effettuate da altro operatore economico che non sia stato autorizzato dalla Stazione Appaltante a svolgere attività in subappalto.

ESTAR qualifica quale grave inadempimento delle obbligazioni di cui alla presente Convenzione l'applicazione, da parte delle Amministrazioni Contraenti, di penalità pari al 10% dell'importo massimo complessivo della Convenzione; in tali casi si procede ai sensi del comma 3, dell'art. 108, del D. Lgs. 50/2016 e dunque, alle condizioni ivi previste, dispone la risoluzione della Convenzione.

ESTAR procede con la risoluzione ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:

- mancata reintegrazione della garanzia escussa nel termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
- mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 anche se relativamente ad una Amministrazioni Contraente;
- svolgimento di prestazioni in subappalto non autorizzato, anche in capo ad una sola fra le amministrazioni contraenti.

In caso di risoluzione, ESTAR procederà all'escussione in tutto o in parte della garanzia di cui all'art. 7 del presente capitolato normativo, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni relativi alla risoluzione suddetta, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

Nessun indennizzo è dovuto al fornitore aggiudicatario inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime il fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 13 - CAUSE DI RECESSO

ESTAR/Amministrazioni Contraenti per quanto di loro interesse e competenza, potranno recedere dalla Convenzione nonché dai singoli Contratti attuativi qualora nei servizi Aziendali intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e agli scopi del servizio/fornitura appaltato. Il recesso potrà riguardare anche una parte della convenzione o di singoli contratti.

E' possibile, inoltre, recedere dal contratto per motivi di interesse pubblico che saranno specificatamente descritti nel provvedimento di recesso dal contratto.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con preavviso non inferiore a 20 giorni.

In caso di recesso il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente ora per allora, a qualsiasi

ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

ART. 14 - CESSIONE CONVENZIONE/CONTRATTI ATTUATIVI E CREDITO

E' vietata la cessione della Convenzione nonché dei singoli contratti attuativi, fatti salvi i casi di fusione, accorpamento o cessioni/acquisizioni di ramo d'Azienda.

Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo ad ESTAR il diritto di risolvere la Convenzione, come pure a procedere all'esecuzione in danno, con rivalsa sulla garanzia prestata e salvo comunque il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

In caso di cessione totale o parziale o fusione o trasformazione, l'Appaltatore s'impegna a comunicare immediatamente ad ESTAR ogni variazione che comporti il subentro di altra impresa, al fine di consentire di predisporre l'atto autorizzativo. Il soggetto subentrante dovrà trasmettere una comunicazione con la quale si impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative del servizio e una copia dell'atto di cessione o fusione.

La possibilità di contrattare con il soggetto subentrante rimarrà comunque subordinata alla verifica del rispetto degli adempimenti legislativi in materia di affidamento di pubblici servizi ed all'autorizzazione di ESTAR.

Si applica in ogni caso quanto previsto all'art. 106, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di consorzi o ATI si applica quanto previsto all'art. 48 del medesimo decreto.

Per quanto riguarda la cessione dei crediti si applica la disciplina di cui all'art. 106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché quella vigente al momento della stipula dei contratti attuativi.

ART. 15 - VERIFICHE SUL MANTENIMENTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI

ESTAR, per tutta la durata della Convenzione, potrà richiedere l'aggiornamento della documentazione presentata per la stipula della Convenzione, sia per le dichiarazioni sostitutive di certificazioni con scadenza temporale, sia con riferimento all'ulteriore documentazione relativa ai requisiti generali e speciali. ESTAR potrà procedere ai controlli con cadenza almeno semestrale sulla permanenza dei requisiti dichiarati dai fornitori parti della Convenzione.

Resta comunque fermo che i Fornitori hanno l'obbligo di tenere costantemente aggiornati i documenti amministrativi richiesti per la stipula della Convenzione stessa, ciò al fine di consentire di non richiedere in sede di ordinativo o contratto attuativo (e, segnatamente, nella Documentazione amministrativa) detta documentazione, in quanto già resi disponibili.

In particolare, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:

- A) comunicare immediatamente alla ESTAR ogni modificazione e/o integrazione relativa alle attestazioni rilasciate nelle dichiarazioni a corredo dell'offerta;
- B) trasmettere a ESTAR la Dichiarazione Sostitutiva circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 con cadenza semestrale a partire dalla data di stipula della Convenzione e per tutta la sua durata (compresa eventuale proroga).

ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito RGPD), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, Estar fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali forniti.

Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento è Estar, nella persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore Dr.ssa Monica Piovi domiciliata per la carica in Firenze Via di San Salvi 12 (Palazzina 14) – email direzione@estar.toscana.it, PEC estar@postacert.toscana.it.

Responsabile della protezione dei dati (RPD)

Il responsabile della protezione dei dati (RPD) è la Dr.ssa Silvia Gronchi domiciliata presso Estar Sez. Territoriale Nord Ovest Via A. Cocchi 7/9 Ospedaletto Pisa – email rpd@estar.toscana.it.

Responsabile e sub responsabile del trattamento dei dati

Qualora Estar si trovi a gestire dati personali relativamente alle funzioni trasferite dalla L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm. ed ii., Estar svolge funzioni di Responsabile del trattamento dei dati ai sensi della DGRT n. 742 del 02/07/2018. La suddetta DGRT è resa disponibile sul sito di Estar nella sezione Privacy. Il trattamento dei dati verrà effettuato da Estar anche attraverso soggetti terzi del cui supporto tecnico si avvale per l'espletamento della procedura (Gestore del sistema telematico acquisti regionale della Toscana).

Per quanto riguarda i dati trattati attraverso il sistema telematico di acquisti regionale, Regione Toscana tratta i dati per conto di Estar titolare del trattamento ed è pertanto nominata responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del RGPD. Il Gestore del sistema telematico acquisti regionale della Toscana effettua i trattamenti secondo quanto stabilito nel contratto con I-Faber da Regione Toscana.

Trattamento dei dati personali relativamente ai contratti attuativi

Ai sensi della DGRT n. 742/2018 qualora dalle prestazioni contrattuali riguardanti materie quali tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i processi per il pagamento delle competenze economiche del personale afferente al SSR e le tecnologie sanitarie (se l'attività comporta anche l'assistenza e manutenzione con risorse proprie di Estar), al fornitore vengono affidati trattamenti di dati personali di cui Estar risulta responsabile del trattamento e viene nominato come sub-responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 6 "*Nomina sub responsabili del trattamento*" dello schema di convenzione adottato la suddetta Delibera Regionale a far data dalla stipula del contatto attuativo.

Sono affidati al sub-responsabile tutti gli obblighi in capo ad Estar di cui all' art. 2 "*Obblighi del responsabile del trattamento e modalità di trattamento*", art dello schema di convenzione adottato con DGRT n. 742/2018 a far data dalla stipula dell'accordo quadro/convenzione.

Per le prestazioni contrattuali non comprese nelle materie sopracitate con la stipula del contratto attuativo, le Amministrazioni Contraenti destinatarie del servizio, in qualità di titolari del trattamento dei dati, designano formalmente la Ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, quale responsabile del trattamento. Conseguentemente la Ditta deve garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dati ivi compreso la sicurezza del trattamento ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679

Alle stesse Amministrazioni Contraenti, titolari dei contratti attuativi, sono attribuiti tutti i diritti su elaborazioni di documenti e rapporti predisposti dalla ditta aggiudicataria nell'ambito del servizio/fornitura prestato e gli stessi ne potranno liberamente usufruire per pubblicazioni, atti normativi e regolamentari, ecc.. L'aggiudicatario non potrà farne uso, al di fuori di quanto previsto dal presente Capitolato, se non dietro autorizzazione di ciascuna Amministrazione Contraente.

Natura del conferimento

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia il rifiuto di fornire i dati richiesti da Estar potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione.

Finalità del trattamento

I dati personali conferiti sono trattati per le finalità previste dal RGPD quali l'esecuzione di compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito Estar.

I dati forniti vengono acquisiti dall'Ente, per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico-economiche dei concorrenti richieste per l'esecuzione della fornitura nonché per l'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge. I dati forniti dai concorrenti aggiudicatari vengono acquisiti da Estar ai fini della stipula della convenzione, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione amministrativa della convenzione stessa. Tutti i dati acquisiti da Estar potranno essere trattati per fini di studio e statistici.

Modalità di trattamento

Il trattamento sarà svolto con modalità prevalentemente informatiche o telematiche nel rispetto delle regole di sicurezza previste dal RGPD e dalla Delibera del Direttore Generale di Estar n. 168 del

24/05/2018 “*Approvazione delle linee guida per l’ applicazione del Regolamento UE 2016/679 in Estar. Adempimenti conseguenti.*”

I dati personali saranno:

- trattati in modo lecito, corretto e trasparente;
- raccolti per finalità determinate, esplicite, legittime;
- adeguati pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alla finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati;
- esatti e, se necessario aggiornati;
- conservati in una forma che consenta l’ identificazione dell’interessato per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
- trattati in modo da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

Tempi di conservazione dei dati personali

I tempi di conservazione dei dati personali sono:

- mutuati dal massimario di scarto di Estar approvato con delibera del Direttore Generale di Estar centro n. 153 del 28/06/2013;
- strettamente dipendenti dagli ambiti di gestione e dalle norme vigenti in tali ambiti o sottengono ai tempi di conservazione degli atti amministrativi che li contengono.

Ambito di comunicazione e diffusione

I dati potranno essere comunicati:

- alle amministrazioni contraenti che procederanno alla stipula dei contratti attuativi basati sulla convenzione;
- al personale di Estar o del Gestore del Sistema che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici della società che svolgono attività ad esso attinente, nonché al personale in forza all’Ufficio Studi interno alla società;
- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza od assistenza a Estar in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
- ai soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- al Ministero dell’Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- all’Autorità Nazionale Anti Corruzione in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione n. 1 del 10 gennaio 2008.

I dati conferiti dai concorrenti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo dei concorrenti aggiudicatari della gara ed i prezzi di aggiudicazione, potranno essere diffusi tramite il sito di Estar www.estar.toscana.it e la piattaforma START <https://start.e.toscana.it/>.

Diritti dell’interessato

In ogni momento, il concorrente interessato potrà esercitare, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679, il diritto di:

- a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
- b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- c) ottenere la rettifica dei dati;
- d) ottenere la limitazione del trattamento;
- e) opporsi al trattamento in qualsiasi momento;
- f) proporre reclamo ad un’autorità di controllo.

I diritti sono esercitabili con richiesta scritta inviata al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo email rpdp@estar.toscana.it.

Sarà fatto obbligo al fornitore di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte delle amministrazioni contraenti interessate.

In particolare il fornitore dovrà:

- mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, informazioni e altro materiale;
- non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività contrattuale.

Trasferimento dei dati personali

I dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.

Categorie particolari di dati personali

Ai sensi dell' art. 9 del Regolamento UE 2016/679, ad Estar potrebbero essere conferiti dati qualificabili come "categorie particolari di dati personali" e cioè quei dati che rivelano "l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona".

Tali dati potranno essere trattati anche senza il consenso secondo le deroghe stabilite dall'art. 9 par.1 del GDPR.

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione

Estar non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, del Regolamento UE 2016/679.

Misure di sicurezza

1. Con riguardo alle misure di sicurezza da osservare nel trattamento dei dati e allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità ivi previste, il fornitore si impegna:

- a) ad adottare adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative, curandone il rispetto e l'applicazione da parte degli autorizzati al trattamento, effettuando, altresì controlli sull'operato dei medesimi;
- b) a verificare periodicamente e, ove necessario, ad adeguare le misure di sicurezza con riferimento all'analisi dei rischi, all'evolversi della normativa e al progredire dello sviluppo tecnologico;
- c) a fornire relazione scritta, almeno semestrale, ad oggetto le misure di sicurezza adottate e quelle in progetto in relazione ai rischi per la protezione dei dati personali.

(Compliance software)

Gli applicativi messi a disposizione dal fornitore di cui all'art. 8 del capitolato tecnico per l'esecuzione dell'appalto devono essere costantemente adeguati ai livelli di sicurezza necessari per il pieno e continuo rispetto delle normative nazionali in materia di sicurezza cibernetica (vedi direttiva NIS – Network and Information Security), e del Regolamento Europeo UE 2016/679 per la protezione dei dati personali.

Responsabilità

1. Il titolare del trattamento coinvolto nel trattamento risponde per il danno cagionato dal suo trattamento che violi il RGPD.
2. Il fornitore risponde per il danno causato dal trattamento solo se non ha adempiuto agli obblighi del RGPD specificatamente diretti al responsabile del trattamento o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni date dal titolare del trattamento contenute in specifici accordi relativi a particolari argomenti stipulati tra Estar ed il fornitore.
3. Il fornitore o le Amministrazioni contraenti sono esonerati dalla responsabilità di cui ai commi 1 e 2 se dimostrano che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.
4. Qualora le Amministrazioni contraenti ed il fornitore siano coinvolti nello stesso trattamento e siano responsabili dell'eventuale danno causato dal trattamento, sono responsabili in solido per l'intero ammontare del danno, al fine di garantire il risarcimento effettivo dell'interessato.

5. Qualora le Amministrazioni contraenti/Estar o il fornitore abbia pagato l'intero ammontare del risarcimento del danno, sussiste il diritto di reclamare dal Titolare/Responsabile del trattamento la parte del risarcimento corrispondente alla sua parte di responsabilità per il danno.

6. Il fornitore si obbliga a tenere manlevata ed indenne le Amministrazioni contraenti/Estar da ogni responsabilità o danno, anche nei confronti di terzi, e da qualunque somma che il fornitore dovesse essere condannato a pagare derivante direttamente o indirettamente, da fatti attivi o omissivi ad esso imputabili esclusivamente, commessi anche dai dipendenti e/o collaboratori che operano a vario titolo come autorizzati al trattamento dei dati, ivi inclusi i danni derivanti dalla perdita, sottrazione, deterioramento e/o distruzione dei dati trattati.

ART. 17 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino i diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui. Il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione Contraente, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa, nei confronti della Amministrazione contraente, azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione contraente è tenuta ad informare prontamente per iscritto il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui sopra, tenuta nei confronti della Amministrazione contraente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto .

ART. 18 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie tra il committente ed il Fornitore, così durante l'esecuzione come al termine dei contratti attuativi, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica, che non si sono potute definire in via bonaria saranno risolte in sede giudiziaria, secondo la vigente normativa.

In tali casi sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

ART. 19 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nella documentazione di gara si rinvia alle norme del Codice Civile della Repubblica Italiana ed alle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie in materia con particolare riferimento al D.Lgs. 50/2016 per quanto applicabili e non derogate dagli atti di gara.

ALLEGATI

Fanno parte integrante e sostanziale del presente documento i seguenti Allegati:

Progetto di gara

PROGETTO DI GARA

ISTRUTTORIA DELLA GARA: Appalto Specifico per la fornitura di ausili tecnici per persone disabili e la loro consegna presso i luoghi indicati dalle Aziende Sanitarie, nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura di nuovi ausili ricompresi nel D.P.C.M. del 12/01/2017.

Componenti Collegio Tecnico nominato con Det. n. 1528/2016

Dr. Federico Posteraro	USL NORD OVEST
Dr.ssa Bruna Lombardi	USL CENTRO
Dott.ssa Sandra Giusti	USL CENTRO
Dr.ssa Lucia Lenzi	USL SUD EST

1	RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA: OBIETTIVI E CONTESTO DI RIFERIMENTO	<p>L'obiettivo della gara è quello di aggiudicare la fornitura di nuovi ausili ricompresi nel D.P.C.M. del 12/01/2017, e la loro consegna presso i luoghi indicati dalle Aziende Sanitarie, con aggiudicazione secondo il miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 o al minor prezzo.</p> <p>L'acquisizione di tale fornitura, nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura di ausili tecnici per persone disabili è inserita nel programma dell'attività contrattuale del Dipartimento Acquisizione Beni e servizi anni 2021-2022, adottato con Deliberazione n. 554 del 29/12/2019.</p> <p>Considerato che per i tre lotti individuati è la prima iniziativa di gara i commissari hanno ritenuto utile procedere alla CPM con scadenza il 05/09/2020 e sono state coinvolte anche le Associazioni dei disabili con due incontri con la Direzione di ESTAR, il Direttore UOC Beni Economici e Arredi ed il Rup di gara nelle date del 16.12.2020 e 17.02.2021</p> <p>Ai fini di superare le eventuali criticità nella fase di esecuzione contrattuale, sono stati consultati direttamente anche i responsabili dei centri ausili regionali che con mail in atti hanno restituito il loro contributo.</p>
2	CONVENZIONE ATTIVA IN CONSIP SPA	x NO
3	OGGETTO DELLA GARA	Appalto Specifico per la fornitura di fornitura di nuovi ausili ricompresi nel D.P.C.M. del 12/01/2017, e la loro consegna presso i luoghi indicati dalle Aziende Sanitarie, nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura di ausili tecnici per persone disabili
4	AA.SS. INTERESSATE	Tutte le Aziende Sanitarie della Regione Toscana.
5	CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO (eventuale):	x SI
6	STRUMENTO CONTRATTUALE	x CONVENZIONE
7	DURATA CONTRATTUALE	5 anni (sessanta mesi) OPZIONI (estensioni, integrazioni, revisione prezzi, proroga semestrale)

8	SUDDIVISIONE IN LOTTI	X SI (dettagliare nel Capitolato Tecnico Prestazionale)
9	CLAUSOLE SOCIALI (art. 50 D. Lgs. N. 50/2016)	X NO
10	SPECIALIZZAZIONE (vedi art. 105 comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016)	Per il servizio oggetto della presente richiesta è necessaria una particolare specializzazione? X NO
11	BASE D'ASTA <i>In caso di contratto di durata la previsione di spesa deve riferirsi all'intero periodo contrattuale (specificato al precedente punto 7)</i>	Importo a base d'asta Lotto 1 € 1.642.500,00 (IVA 4% esclusa) Lotto 2 € 1.676.925,00 (IVA 4% esclusa) Lotto 3 € 1.552.500,00 (IVA 4% esclusa)
	E QUADRO ECONOMICO	Importo quadro economico complessivo € 8.038.676,25 (IVA 4 % esclusa)
12	CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE E FABBISOGNO PRESUNTO	V. ALLEGATO -
CONTENUTI DEL DISCIPLINARE DI GARA		
13	SOPRALLUOGO	X NO
14	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI CUI ALL'ART. 83 DEL CODICE	<input type="checkbox"/> NO (nel caso in cui non vengano richiesti i requisiti speciali) X SI Requisito del fatturato globale di impresa realizzato negli esercizi 2018/2019/2020, nella misura dell'importo a base d'asta del Lotto riferito a tre annualità, a garanzia dell'affidabilità e solidità dei concorrenti, è richiesto tenuto conto del mercato di riferimento, considerato che una stessa ditta può commercializzare ulteriori prodotti oltre a quelli riferiti alla gara e pertanto risulta difficile individuare e verificare gli specifici fatturati riferiti ai prodotti di gara
15	INDICAZIONE DEI COSTI DELLA MANODOPERA	X NO contratto di mera fornitura
16	CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:	

	<input type="checkbox"/> all'offerta economicamente più vantaggiosa <input type="checkbox"/> al minor prezzo	<p>Per il lotti nn. 1,2 criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara in termini di elementi di valutazione e punteggi (V. ALLEGATO)</p> <p><input type="checkbox"/> Eventuale soglia minima di ammissione alla gara riferita al punteggio qualità 30/70 pt.</p> <p>Per il lotto n. 3 Trattasi di forniture di beni le cui caratteristiche standardizzate e le cui condizioni definite dal mercato soddisfano in modo esaustivo le esigenze della stazione appaltante</p>
17	MODALITA' DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	L'Operatore Economico deve formulare l'offerta tecnica come indicato all'Art. 16 del disciplinare di gara.
18	DUVRI	L'esecuzione dell'appalto comporta rischi da interferenza ai sensi del D.Lgs. n. 81/08? X NO
19	ACQUISIRE LISTINO DITTA ACCESSORI OPZIONALI/ RICAMBI NON COMPRESI NEL SERVIZIO (non valutabile ai fini dell'aggiudicazione)	X SI
20	MODALITA' DI FATTURAZIONE	X Standard
21	LA PROCEDURA RIENTRA IN UNA DELLE CATEGORIE MERCEOLOGICHE PER LE QUALI IL MINISTERO DELL'AMBIENTE HA INDIVIDUATO I CAM (criteri minimi ambientali) ex art. 34 D. Lgs. n. 50/2016	X NO
22	TRATTAMENTO DATI PERSONALI. FORNITORE E' SUB RESPONSABILE ESTERNO?	<p>In relazione alla fornitura/servizio oggetto della presente richiesta è necessario inserire negli atti di gara la clausola di garanzia sul trattamento dei dati personali di cui all'allegato C al regolamento per la protezione dei dati personali approvato con Deliberazione DG ESTAR n. 251 del 30/06/2016.</p> <p>X SI</p>

**Appalto Specifico nell'ambito del Sistema Dinamico di
Acquisizione per la fornitura di ausili tecnici da destinare alle
Aziende sanitarie della Regione Toscana**

Disciplinare di gara

INDICE

1. PREMESSE	4
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	4
2.1 DOCUMENTI DI GARA	4
2.2 CHIARIMENTI	4
2.3 COMUNICAZIONI.....	5
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	5
4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI	6
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	6
6. REQUISITI GENERALI	8
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	8
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ	8
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.....	8
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.....	9
7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	9
7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI	9
8. AVVALIMENTO	9
9. SUBAPPALTO	10
10. GARANZIA PROVVISORIA	10
11. SOPRALLUOGO	13
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	13
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	14
13.1 MODALITÀ DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO.....	14
13.2 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE	15
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	15
15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (A)	16
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.....	16
15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO.....	18
15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO	18
15.4 DOCUMENTAZIONE A CORREDO	20
15.5 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	21
16. CONTENUTO OFFERTA TECNICA	22
17. CONTENUTO OFFERTA ECONOMICA	23
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	26
18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	27
18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	27
18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA E METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI.....	28
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	28
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE	29

21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	29
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	30
23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	31
24. DOCUMENTAZIONE DI SICUREZZA DA PRESENTARE DOPO L'AGGIUDICAZIONE	32
26. CLAUSOLA SOCIALE ED ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE...	33
26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	33
27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	33

1. PREMESSE

Il presente disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta da ESTAR (da ora Centrale di committenza) per le Aziende Sanitarie della Regione Toscana, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa, alle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto" della Regione Toscana all'indirizzo: <https://start.toscana.it/estar/>, e alla procedura di aggiudicazione, contiene inoltre, le altre ulteriori informazioni relative all'appalto in oggetto.

In applicazione della Legge Regione Toscana n. 40/2005, così come integrata e modificata dalla Legge Regione Toscana n. 26/2014, artt. 100 e ss. ESTAR è costituito centrale di committenza ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2007") e dell'art. 37 del D. Lgs. 50/2016 che aggiudica appalti e stipula contratti per le Aziende Sanitarie e gli Enti sanitari della Regione Toscana.

Con determina a contrarre n. 771 del 05/05/2021, questa Amministrazione ha deliberato di affidare il servizio /fornitura di

"AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI" RICOMPRESI NEL D.P.C.M. DEL 12/01/2017, PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE TOSCANA.

L'affidamento avverrà mediante APPALTO SPECIFICO, nell'ambito del bando istitutivo del Sistema dinamico di Acquisizione per la fornitura di ausili di cui alla Delibera di indizione n. 15 del 15/01/2019 (pubblicato sulla GUUE 2019/S 012-023456 in data 17/01/2019 e sulla GURI n. 9 del 21/01/2019 e con applicazione del criterio dell'offerta ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) o prezzo più basso previa idoneità

Il luogo di svolgimento del servizio/consegna della fornitura è AMBITO TERRITORIALE DELLA REGIONE TOSCANA [codice NUTS.....]

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la dott.ssa Giada Andolfi

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende il progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, composto da:

1. Disciplinare e relativi allegati: All.to 1(Criteri di Valutazione), All.to 2 (Pesi Ponderali)- Mod. A, Mod. B, Mod. C - All.to C.3
2. Capitolato normativo e allegato Progetto di gara
3. Capitolato tecnico e relativo allegato: **-All.to A:** "Elenco prodotti e fabbisogni presunti quinquennali "
4. Dettaglio economico – Lotto 1
5. Dettaglio economico – Lotto 2
6. Dettaglio economico – Lotto 3
7. Schema di convenzione
8. Patto di integrità

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://> : <https://start.toscana.it> .

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare: <https://start.toscana.it/> nella sezione "chiarimenti" nell'area riservata alla presente gara almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet suddetto.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Le comunicazioni sono anche replicate sul sito nell'area relativa alla gara riservata al singolo concorrente.

Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte di ESTAR, inerenti la documentazione di gara o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate sul Sito nell'area riservata alla gara.

Per la consultazione delle comunicazioni ogni concorrente deve:

1. Accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (userid e password)

2 Selezionare la gara di interesse

3 Selezionare "comunicazioni ricevute" tra le voci di menu previste dal sistema

Ove non sia indicato alcun indirizzo PEC ovvero in caso di problematiche connesse all'utilizzo di detto strumento, le comunicazioni sono inviate tramite fax (se l'utilizzo di questo ultimo mezzo è stato espressamente autorizzato dal concorrente) o con raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio eletto indicato dallo stesso.

Qualora il concorrente non indichi né l'indirizzo PEC, né il domicilio eletto né il numero di fax al quale inviare le comunicazioni di cui all'art. 76 le stesse verranno inviate presso la sede legale del concorrente e al numero di fax indicati nella "domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale".

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto specifico è suddiviso in n. **3 lotti** e ciascun lotto non è frazionabile, ossia il concorrente dovrà offrire tutti i prodotti del lotto.

<i>Gara Anac: n. 8112365</i>		
<i>CIG</i>	<i>Lotto</i>	<i>Titolo del lotto</i>
8709775DB1	1	Stabilizzatori
870979DA13	2	Protesi non di arto
87098267C9	3	Sistemi televisivi per l'ingrandimento di immagini

Gli importi quinquennali a base d'asta di ciascun lotto sono indicati di seguito:

N.	Lotto	Importo quinquennale a base d'asta IVA esclusa
1	<i>Stabilizzatori</i>	€ 1.642.500,00
2	<i>Protesi non di arto</i>	€ 1.676.925,00
3	<i>Sistemi televisivi per l'ingrandimento di immagini</i>	€ 1.552.500,00

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a **€ 0,00**, Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e **non è soggetto a ribasso**.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di **5 anni (60 mesi)**, decorrenti dalla data di stipula della Convenzione.

Opzioni contrattuali:

Estensioni/adesioni fino ad un massimo del 40% dell'importo a base d'asta.

Proroga tecnica per 180 gg: la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario (180 giorni) alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Incrementi di fornitura ai sensi dell'art.106 comma a) del D.Lgs 50/2016: possono essere effettuati fino al massimo del 10% dell'importo della Convenzione quadro per il lotto di appartenenza.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto complessivo (quadro economico complessivo), è pari ad **€ 8.038.676,25** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Tutti gli operatori economici ammessi allo SDA saranno invitati a partecipare ai singoli Appalti specifici.

Il candidato ammesso individualmente allo SDA, ha facoltà, a norma del comma 11 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016, di presentare offerta come singolo operatore o quale mandatario di operatori riuniti, sotto forma di Raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari di imprese costituiti o costituendi, nonché di Aggregazioni al contratto di rete con le modalità di cui all'art. 48 del Codice, solo se tutte le imprese del RTI o Consorzio sono state ammesse allo SDA precedentemente l'invio della lettera invito.

Tutte le imprese che si presentano in forma aggregata al singolo Appalto Specifico devono comunque essere state ammesse allo SDA al momento dell'invio della Lettera invito, pena esclusione della impresa non qualificata e del RTI/Consorzio/Aggregazione.

L'Operatore Economico, che non sia stato ammesso allo SDA al momento dell'invito al singolo Appalto Specifico, non potrà partecipare al relativo Appalto Specifico, neanche in forma consorziata, raggruppata o aggregata. Esso sarà escluso dalla gara unitamente ai soggetti (Raggruppamenti, Consorzi ordinari, Consorzi stabili,..) con i quali esso partecipa.

Nel caso in cui i Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 siano stati ammessi (come da specifica richiesta) allo SDA:

- "con la propria struttura di impresa", non sarà possibile presentare offerta per il singolo Appalto Specifico indicando come Consorziatrici imprese singole autonomamente ammesse;

- “con le proprie consorziate”, potranno, in fase di partecipazione all’Appalto Specifico, scegliere di presentare offerta:

- i) con alcune delle consorziate, ammesse al momento dell’invio della lettera di invito;
- ii) con tutte le consorziate, ammesse al momento dell’invio della lettera di invito.

È **vietato** ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È **vietato** al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È **vietato** al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Requisito di capacità economica e finanziaria:

possedere un fatturato globale realizzato negli esercizi finanziari 2018/2019/2020 (somma dei fatturati al netto dell'IVA) pari ad almeno l'importo a base d'asta del Lotto riferito a tre annualità, ovvero pari a:

N.	Lotto	Fatturato iva esclusa
1	Stabilizzatori	€ 985.500,00
2	Protesi non di arto	€ 1.006.155,00
3	Sistemi televisivi per l'ingrandimento di immagini	€ 931.500,00

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, **a seguito di specifica richiesta dell'Amministrazione e comunque nei casi in cui si risulti aggiudicatario o secondo in graduatoria,**

- per le società di capitali mediante i conti economici dei bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

In caso di partecipazione del concorrente a più Lotti: la sussistenza del requisito per il Lotto maggiore consente la partecipazione anche ai Lotti minori.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Non previsti

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui punto 7.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria (nonché tecnica e professionale), ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. Per i consorzi stabili, inoltre, la sussistenza di tutti i requisiti predetti è valutata a seguito della verifica in capo ai consorziati.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara o al singolo lotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti della fornitura che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice e nella misura massima del 40% dell'importo complessivo del contratto; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

La fornitura in appalto deve essere effettuata in maniera continuativa da operatore qualificato.

Per cui è necessario che l'operatore affidatario sia in possesso di adeguata qualificazione, in modo da acquisire tutti gli elementi di conoscenza ed espletare di conseguenza con la richiesta continuità, le attività per garantire l'ottimale funzionamento/gestione della fornitura in oggetto.

Detto limite, pertanto, è finalizzato a garantire :

- a) che il livello qualitativo richiesto (caratterizzato da un elevato livello specialistico delle prestazioni) sia raggiunto attraverso una preponderante e continua attività dell'impresa aggiudicataria che determini uniformità e tempestività nei livelli di fornitura (secondo quanto previsto in Capitolato);
- b) il diretto e continuo controllo dei requisiti tecnico/prestazionali dell'impresa aggiudicataria (che comunque resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante ai sensi dell'articolo 105 comma 7 del Codice), e che pertanto ha anch'essa un interesse diretto e concreto a realizzare la parte preponderante dei servizi in appalto, senza alcuna delega a terzi, sulla base dei requisiti di partecipazione e di esecuzione richiesti dal progetto a base di gara.

Le procedure per l'autorizzazione del subappalto sono indicate nel Capitolato Normativo di gara.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a i seguenti importi per ciascun lotto:

N. del lotto	Importo cauzione provvisoria
1	€ 25.458,75
2	€ 25.992,34
3	€ 24.063,75

Nell'ipotesi di partecipazione a più Lotti, potrà essere prestata un'unica cauzione provvisoria cumulativa per i Lotti a cui si intenda partecipare. In detta cauzione dovranno essere riportati i numeri dei Lotti partecipati.

- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La scansione della quietanza di cui sopra deve essere inserita, dal soggetto abilitato ad operare sul sistema START, nell'apposito spazio previsto

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento su Banco Popolare IBAN IT25 T 05034 02801 000000004168;
- c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:

- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

Il concorrente potrà dichiarare nella "domanda di partecipazione" di essere in possesso delle certificazioni e documentazione, in corso di validità, idonee a permettere la riduzione della garanzia provvisoria, specificandone gli estremi, l'ente certificatore, la serie, la data di rilascio e di scadenza e/o ogni altro elemento utile e la conseguente percentuale complessiva di riduzione cui ha diritto calcolata sulla base dell'art.93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

L'operatore economico potrà altresì produrre in formato digitale o scansione dell'originale cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale:

- la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000,
- la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001,
- la registrazione al sistema comunitario di eco gestione ed audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) N. 1221/2009 del Parlamento europeo e del consiglio, del 25/11/2009;

- l'inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO / TS 14067.

Quanto sopra deve essere inserita nella "Documentazione amministrativa aggiuntiva". In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti il suddetto inserimento avviene a cura dell'impresa mandataria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Per la seguente procedura non è previsto il sopralluogo.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per gli importi sotto indicati, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Numero del lotto	CIG	Importo contributo ANAC
1	8709775DB1	€ 140,00
2	870979DA13	€ 140,00
3	87098267C9	€ 140,00

A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve inserire nel sistema, a seconda della modalità di pagamento scelta, **scansione digitale della stampa della ricevuta di pagamento, trasmessa dal "Servizio di riscossione" oppure la scansione digitale dello scontrino rilasciato dal punto vendita oppure, per i soli operatori economici esteri, la scansione digitale della ricevuta di bonifico bancario internazionale.**

Per i soli operatori economici esteri,

sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.). La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve inserire nel sistema, a pena di non abilitazione alla procedura di selezione, la scansione digitale della ricevuta di bonifico bancario internazionale. In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara o dalla partecipazione al lotto per il quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

REQUISITI INFORMATICI PER PARTECIPARE ALL'APPALTO

La partecipazione alle procedure di scelta del contraente svolte telematicamente è aperta, previa identificazione, a tutti gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti dalla singola procedura di gara.

Per poter operare sul sistema gli Utenti dovranno essere dotati della necessaria strumentazione.

Configurazione hardware minima di una postazione per l'accesso al sistema:

- Memoria RAM 2 GB o superiore;
- Scheda grafica e memoria on-board;
- Monitor di risoluzione 800x600 pixel o superiori;
- Accesso a internet ADSL a 640 kbit/s
- Tutti gli strumenti necessari al corretto funzionamento di una normale postazione (es. tastiere, mouse, video, stampante etc.);

Sulla postazione, dovrà essere disponibile un browser per la navigazione su internet: fra i seguenti:

- Microsoft Internet Explorer 6.0 o superiori;
- MozillaFirefox 9.0 o superiori;

Inoltre devono essere presenti i software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura dei documenti tipo (elenco indicativo):

- MS Office
- Open Office o Libre Office
- Acrobat Reader o altro lettore documenti .PDF

Va ricordato che per garantire una maggiore riservatezza delle trasmissioni viene richiesto certificato SSL con livello di codifica a 128bit.

I titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto **dovranno** essere in possesso di un **certificato di firma digitale** in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo **software** per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.

Per garantire il massimo livello di sicurezza nelle connessioni telematiche si invitano gli operatori, ove possibile, a dotarsi anche di un **certificato di autenticazione digitale** in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori, tenuto da DigitPA.

Le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta dagli operatori economici, che partecipano alla presente procedura di gara, verranno considerate come carenti di sottoscrizione qualora siano sottoscritte con certificati di firma digitale rilasciati da organismi non inclusi nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA.

13.1 MODALITÀ DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO.

Gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti di ESTAR - accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it/estar/>

Per identificarsi i fornitori dovranno completare la procedura di registrazione on line presente sul Sistema.

La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite user ID e password. Il certificato digitale e/o la userID e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.

L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà identificato dalla Stazione Appaltante e la password.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico al numero 0810084010 o all'indirizzo di posta elettronica Start.OE@PA.i-faber.com.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13.2 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Per partecipare all'appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, **entro e non oltre il termine perentorio¹ delle ore 18:00:00 del giorno 02/07/2021** la seguente documentazione:

- a) **Documentazione amministrativa a corredo dell'offerta** di cui ai successivi punti contrassegnati con la lettera A;
- b) **Documentazione tecnica** di cui ai successivi punti contrassegnati con la lettera B;
- c) **Documentazione economica** di cui ai successivi punti contrassegnati con la lettera C.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

¹ Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo tale termine perentorio

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (A)

La documentazione amministrativa contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La **“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”**, recante la forma di partecipazione, i dati generali dell'operatore economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione, non contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), quali:

- l'accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel presente disciplinare di gara, nel capitolato descrittivo e prestazionale e nei suoi eventuali allegati, nello schema di contratto e nel patto di integrità;
- di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento” della Stazione appaltante allegato agli atti di gara o consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione appaltante;
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta;
- di non avere residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, oppure che ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list, ma è in possesso di autorizzazione in corso di validità, rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze emanato in attuazione dell'art. 37 del DL 78/2010, convertito in L. 122/2010, avendo cura di indicare - in tale ultimo caso - gli estremi della medesima autorizzazione, comprensivi di data di rilascio e periodo di validità;

La Domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico. A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema come precisato nel presente disciplinare, dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** i form on line:
 - **“Forma di partecipazione/Dati identificativi”** (passo 1 della procedura di presentazione offerta);
 - **“Modelli dinamici: inserimento dati”** (passo 3 della procedura di presentazione offerta).
- **Scaricare** sul proprio pc il documento *“domanda di partecipazione”* generato dal sistema;
- **Firmare digitalmente** il documento *“domanda di partecipazione”* generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
- **Inserire** nel sistema il documento *“domanda di partecipazione”* firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

L'operatore economico deve indicare, **nel Form on-line “Forma di partecipazione/Dati identificativi”**, per tutti i soggetti che **ricoprono o i soggetti cessati che abbiano ricoperto** nell'anno antecedente la data

della determina di indizione della presente gara le cariche di cui al comma 3 dell'art.80 del D.Lgs. 50/2016 i seguenti dati identificativi: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, carica ricoperta e relativa scadenza;

in particolare:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico,
- in caso di società in nome collettivo: socio e direttore tecnico,
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico,
- in caso di altri tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci. Si precisa che, in caso di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi.

OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE)

Nel caso in cui l'operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:

-la mandataria dovrà compilare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito, i rispettivi form on line, per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione". I form on line corrispondenti ad ogni membro dell'operatore riunito vanno compilati secondo le indicazioni e con le prescrizioni sopra riportate, comprese le dichiarazioni in relazione a eventuali soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di adozione della determina di indizione della presente gara;

-per ogni membro dell'operatore riunito dovranno essere specificate, all'interno dell'apposito spazio previsto per "R.T.I. e forme multiple":

1. (*se presenti*) la quota percentuale di apporto di ogni requisito tecnico-professionale ed economico-finanziario relativamente a tutti i membri dell'operatore riunito;
2. le parti della prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite da tutti i membri dell'operatore riunito;
3. la quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell'appalto relativa a tutti i membri del medesimo operatore riunito;

-ognuno dei membri dell'operatore riunito dovrà:

- firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema e ad essi riferiti;

La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria e abilitato ad operare sul sistema START.

Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. già costituiti deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, nell'apposito spazio, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START:

- o **Copia autentica**, rilasciata dal notaio, **dell'ATTO DI COSTITUZIONE di RTI /CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI /GEIE**, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all'art.48 commi 12 e 13, del D.Lgs. 50/2016, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo.

CONSORZI ART.45 COMMA 2, LETTERE b) e c)

Nel caso in cui l'operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all'art.45, comma 2, lettera b) o lettera c) del D.Lgs. 50/2016 deve:

- compilare i form on line** per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione", **specificando la tipologia di consorzio** (consorzio lett. b) o consorzio lett. c), comma 2, art.45 del D.Lgs. 50/2016), **indicando le consorziate esecutrici**;
- firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema;

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter, e comma 5, lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater del Codice – cfr. punto 15.3 – Dichiarazioni Integrative;

Il concorrente, al fine di rendere possibile il corretto esercizio del potere di apprezzamento discrezionale dei gravi illeciti professionali, è tenuto a dichiarare qualunque circostanza che possa ragionevolmente avere influenza sul processo valutativo demandato all'Amministrazione.

Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione « α » ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 0 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 0 del presente disciplinare;

- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 0 del presente disciplinare;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale cui al par. 0 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dovranno essere rese anche per il socio unico e per il socio di maggioranza persona fisica (fattispecie che ricorre anche nel caso di due soci al 50%) in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Dichiarazioni integrative da rendere tramite modello A) o B) o C) fornito dalla stazione appaltante.

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. [fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56] dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. accetta il patto di integrità di cui PTPC 2018-2020 di cui alla Delibera del D.G. n. 27 del 30/1/2018 Allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Delibera del D.G. n. 27 del 30/1/2018 reperibile sul sito aziendale al link *Amministrazione trasparente - Disposizioni generali – Atti generali* e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

7. *[in caso di particolari condizioni di esecuzione]* accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
8. *[in caso di servizi/forniture di cui ai settori sensibili di cui all'art 1, comma 53 della l. 190/2012]* dichiara di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia di **oppure** dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia di

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

9. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
10. *[se è previsto il sopralluogo obbligatorio]* dichiara di aver preso visione dei luoghi **oppure** allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;
11. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
12. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
13. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

14. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 14, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

15.4 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega:

15. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

16. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
17. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;

15.5 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 13 e seguenti.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante

l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

15.6 – DOC. DA PRESENTARE IN CASO DI VARIAZIONI DELLE DICHIARAZIONI PRESENTATE IN FASE DI SDA

Qualsiasi variazione, relativamente alle dichiarazioni rilasciate in fase di ammissione allo SDA, unitamente ai dati identificativi dell'Operatore Economico, devono essere mantenute costantemente aggiornate, complete veritiere e corrette.

Pertanto nel caso di modifica di qualsiasi informazione, al fine della partecipazione al presente Appalto Specifico, l'Operatore Economico è tenuto a comunicarle, rendendole mediante apposita dichiarazione da inserire nella documentazione amministrativa.

16. CONTENUTO OFFERTA TECNICA

Per ciascun lotto, l'Offerta tecnica" contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti indicati di seguito. L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel capitolato prestazionale, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

B.1) **ELENCO** dei prodotti offerti contenente la descrizione, il codice, e il nome commerciale/modello del prodotto, corrispondente all'elenco dei prodotti indicati nel Dettaglio economico, **PRIVO DELLE QUOTAZIONI A PENA DI ESCLUSIONE**.

B.2) **RELAZIONE TECNICA E SCHEDE TECNICHE, ILLUSTRATIVE E DESCRITTIVE, in lingua italiana** per ogni prodotto offerto, contenenti tutte le informazioni tecniche esaustive rispetto alle prescrizioni del CAPITOLATO TECNICO E RELATIVI ALLEGATI e rispetto ai PARAMETRI DI VALUTAZIONE QUALITATIVA.

Nel caso di indisponibilità di schede tecniche il lingua diversa dall'italiano occorrerà inserire traduzione del testo con esplicita attestazione che l'attività è stata svolta da personale qualificato e che la traduzione riportata è fedele al testo originale; il documento completo di tale attestazione e della traduzione deve essere sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante/procurato dell'operatore economico.

B.3) **CERTIFICAZIONI e DICHIARAZIONI** inerenti la conformità, di ogni prodotto offerto, alla

normativa vigente ed esaustive rispetto alle prescrizioni del CAPITOLATO TECNICO E RELATIVI ALLEGATI E RISPETTO AI PARAMETRI DI VALUTAZIONE QUALITATIVA;

Al fine di una veloce identificazione degli articoli offerti, la suddetta documentazione dovrà contenere l'indicazione del codice identificativo del prodotto (ID), come specificato nella documentazione di gara.

NB: La documentazione tecnica, dovrà risultare esaustiva con riferimento al Capitolato Tecnico, e ai "CRITERI DI VALUTAZIONE" indicati nell'Allegato 1 del Disciplinare di gara.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 13 e seguenti.

Si precisa che nessun elemento di costo riconducibile all'offerta economica presentata, pena l'esclusione dalla gara, dovrà essere contenuto nella suddetta documentazione amministrativa e tecnica

Nel caso di **certificazioni**, di cui al precedente punto B.3), qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione dell'originale cartaceo, accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale, firmata digitalmente.

17. CONTENUTO OFFERTA ECONOMICA

Per ciascun lotto, l'Offerta economica" C.1) contiene, **a pena di esclusione**, il modello generato direttamente dal sistema START e deve essere inserita nel sistema nell'apposito spazio e predisposta per ciascun lotto e contenere i seguenti elementi:

- a) il ribasso percentuale, espresso con 2 cifre decimali, applicato all'importo a base di gara indicato di seguito, oltre IVA nei termini di legge, stimato da ESTAR per eseguire le prestazioni oggetto del presente appalto al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze

N.	Lotto	Importo quinquennale a base d'asta IVA esclusa
1	Stabilizzatori	1.642.500,00
2	Protesi non di arto	1.676.925,00
3	Sistemi televisivi per l'ingrandimento di immagini	1.552.500,00

- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi punto 13 e seguenti.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta .

Per presentare l'offerta economica il fornitore dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** il form on line al passo 5 della procedura
- **Scaricare** sul proprio pc il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- **Firmare** digitalmente il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;

- Inserire nel sistema il documento “offerta economica” firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto.

L’importo indicato nell’offerta economica deve corrispondere al prezzo complessivo offerto iva esclusa, così come indicato nel Dettaglio Offerta economica.

In caso di discordanza tra l’importo indicato nell’offerta economica, che rimane fisso e invariabile, e il prezzo complessivo offerto indicato nel dettaglio economico, tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza dell’importo risultante dal prezzo complessivo offerto riportato nel dettaglio economico rispetto a quello indicato nell’offerta economica. I prezzi unitari eventualmente corretti costituiscono l’elenco prezzi unitari contrattuali.

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti **non ancora costituiti**, l’offerta economica generata dal sistema e il dettaglio economico devono essere sottoscritti con firma digitale dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, del consorzio ordinario di concorrenti.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti **già costituiti**, per i quali sussiste l’obbligo di produrre l’atto costitutivo secondo le indicazioni riportate precedentemente, l’offerta economica e il dettaglio economico possono essere sottoscritti con firma digitale anche dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell’impresa indicata quale mandataria.

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti **non ancora costituiti**, l’offerta economica deve contenere l’impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti di tipo orizzontale, l’offerta presentata determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Amministrazione nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti di tipo verticale, la responsabilità è limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale della mandataria.

C.2) – DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA (Modello reso disponibile sulla piattaforma START)

Si riferisce all’articolazione delle voci di prezzo che concorrono a determinare l’importo da indicare nell’offerta economica di cui al punto C.1), da inserire a sistema in aggiunta all’offerta economica, firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

Per ogni lotto, la tabella del Dettaglio Economico (mod.C.2) deve essere compilata, pena l’esclusione, secondo le modalità di seguito espresse:

- deve essere indicato, per ogni prodotto (**ID**), il **prezzo unitario** i.e. al netto dello sconto offerto, di cui al punto C.1, espresso con 2 cifre decimali.
- la moltiplicazione di tutti i prezzi unitari offerti per le relative quantità indicate, sommate tra loro darà come risultato l’importo complessivo dell’offerta, espresso con 2 cifre decimali.
- l’importo complessivo dell’offerta dovrà coincidere con l’importo posto a base di gara al netto dello sconto offerto riportato nella scheda di offerta economica C.1).

Viene accettata una tolleranza, dovuta agli arrotondamenti, dello 0,5 per mille.

- tutti i prezzi devono essere indicati al netto dell’IVA. (l’aliquota IVA applicabile andrà indicata nella colonna dedicata);
- i prezzi applicati (al netto dello sconto offerto) dovranno intendersi comprensivi di ogni onere e spesa connessa alla fornitura, secondo le modalità descritte nel capitolato, con la sola esclusione dell’IVA;

2) deve essere indicata la percentuale dello sconto da applicare ai prezzi di Listino dei prodotti similari.

La percentuale di sconto da applicare ai prezzi di Listino dovrà essere pari o superiore al ribasso indicato dal concorrente nell’offerta economica C.1), pertanto, qualora non fosse indicato, sarà applicata la percentuale di sconto offerta in gara

3) deve essere indicata la **percentuale dello sconto da applicare ai prezzi di Listino degli aggiuntivi. La percentuale di sconto da applicare ai prezzi di Listino dovrà essere pari o superiore al ribasso indicato dal concorrente nell'offerta economica C.1), pertanto, qualora non fosse indicato, sarà applicata la percentuale di sconto offerta in gara**

Ai sensi dell'art.32 comma 6) del D.Lgs.50/2016, l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

C.3 “DICHIARAZIONE ACCESSO AGLI ATTI”

Il soggetto concorrente dovrà dichiarare la sussistenza o la non sussistenza di informazioni fornite nell'ambito delle offerte che costituiscano segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell'art.53, comma 5, lett. a) del D.Lgs.50/2016.

Il soggetto concorrente, utilizzando l'**apposito modello disponibile nella documentazione di gara (Allegato C. 3)**, è tenuto secondo motivata e comprovata dichiarazione, anche allegando la documentazione inerente, ad indicare le parti dell'offerta tecnica contenenti segreti tecnici o commerciali.

Le informazioni rese, qualora adeguatamente motivate e comprovate, saranno sottratte dal diritto di accesso esercitabile da soggetti terzi.

In ogni caso, ai sensi del comma 6 dell'art.53, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, il diritto di accesso su queste informazioni è comunque consentito al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

Il modello, contenente le dichiarazioni ivi contenute, corredato da eventuale documentazione allegata, in formato elettronico, dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti il suddetto modello potrà essere sottoscritto, con firma digitale, anche dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa indicata quale mandataria.

Il predetto modello dovrà essere inserito nel sistema nell'apposito spazio **“Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell'offerta tecnica”**.

C.4) LISTINO PREZZI, dei prodotti simili e degli accessori appartenenti alla medesima categoria merceologica del Lotto, (preferibilmente in formato nativo data base “excell”), a cui verrà applicata la percentuale di sconto indicata dal concorrente nel Dettaglio economico C.2).

Ai prodotti simili offerti dovrà essere indicato il codice ISO di riferimento, attribuibile al prodotto principale offerto.

L'Amministrazione Contraente avrà facoltà di acquisire i prodotti presenti a Listino da altro Fornitore, qualora lo ritenga più conveniente ed il fornitore non potrà vantare nessuna pretesa in merito

L'eventuale acquisizione da parte dell'Amministrazione Contraente di prodotti diversi da quelli indicati nel Dettaglio economico dell'Aggiudicatario, sarà subordinata alla preventiva autorizzazione da parte di ESTAR

Il listino e la percentuale di sconto sul listino dovranno rimanere validi per tutta la durata della Convenzione.

Il suddetto documento dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti già costituiti, il suddetto modello potrà essere sottoscritto, con firma digitale, anche dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto indicato quale mandatario nell'atto costitutivo del raggruppamento temporaneo.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti, il suddetto modello dovrà essere sottoscritto, con firma digitale, dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo di concorrenti o del consorzio ordinario di concorrenti;

C.5) LISTINO PREZZI DEGLI AGGIUNTIVI, previsti dal nomenclatore tariffario (preferibilmente in formato nativo data base “excell”), a cui verrà applicata la percentuale di sconto indicata dal concorrente nel Dettaglio economico C.2).

L’Amministrazione Contraente avrà facoltà di acquisire gli aggiuntivi da altro Fornitore, qualora lo ritenga più conveniente ed il fornitore non potrà vantare nessuna pretesa in merito

L’eventuale acquisizione da parte dell’Amministrazione Contraente di prodotti diversi da quelli indicati nel Dettaglio economico dell’Aggiudicatario, sarà subordinata alla preventiva autorizzazione da parte di ESTAR.

Il listino degli aggiuntivi e la percentuale di sconto sul listino dovranno rimanere validi per tutta la durata della Convenzione.

Il suddetto documento dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti già costituiti, il suddetto modello potrà essere sottoscritto, con firma digitale, anche dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto indicato quale mandatario nell’atto costitutivo del raggruppamento temporaneo.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti, il suddetto modello dovrà essere sottoscritto, con firma digitale, dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo di concorrenti o del consorzio ordinario di concorrenti;

NOTE PER L’INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 40 MB.

Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica ad esempio all’offerta economica, alla “domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale”.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

- Il Lotto n. 3 è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs 50/2016 in quanto si tratta di beni le cui caratteristiche standardizzate e le cui condizioni definite dal mercato soddisfano in modo esaustivo le esigenze della stazione appaltante.

Il lotto verrà aggiudicato, previa valutazione di idoneità dei prodotti sulla base delle caratteristiche richieste nel Capitolato Tecnico di gara, al concorrente che avrà offerto la migliore percentuale di ribasso sul totale quinquennale posto a base di gara, con 2 cifre decimali.

- I Lotti n. 1 – 2 sono aggiudicati in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del Codice.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi :

Offerta tecnica	<i>Punteggio massimo: 70</i>
Offerta economica	<i>Punteggio massimo: 30</i>
TOTALE	100

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione nel caso di una sola offerta; parimenti, si riserva di non procedere all'esperimento di gara, nel caso in cui siano state presentate meno di tre offerte.

Nel caso in cui più offerte abbiano conseguito il medesimo punteggio finale si procederà con l'aggiudicazione all'offerta che ha ottenuto il miglior punteggio qualitativo e, nel caso di parità anche del punteggio qualitativo, si procederà con il sorteggio.

Nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso previa idoneità si procederà con il sorteggio.

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

5.1 Determinazione del punteggio relativo alla QUALITÀ'

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Per i Lotti n. 1 – 2 il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nell'Allegato 1 del presente disciplinare con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna "Tipologia Criteri" la lettera ivi indicata identifica la tipologia dei Criteri di valutazione, ovvero:

- con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.
- con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.
- con la lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione di quanto indicato nell'offerta per tale parametro.
- con la lettera P viene indicato il punteggio fisso e predefinito sarà attribuito se l'offerta prevede quanto specificamente richiesto per tale parametro

NB: Ai fini dell'attribuzione dei punteggi al parametro Qualità la stazione appaltante/Commissione giudicatrice si riserva la facoltà di richiedere la campionatura dei prodotti offerti, come previsto all'art. 9 del Capitolato tecnico.

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale (identificato dalla lettera "D" della tabella) è attribuito un coefficiente sulla base del seguente metodo:

la Commissione, unitamente nel suo complesso, attribuirà, per ogni parametro/subparametro qualitativo, un giudizio sintetico a cui corrisponde un coefficiente compreso fra 0 e 1, come dalla seguente tabella:

Giudizio Sintetico	Coefficiente
OTTIMO	1,00
DISTINTO	0,80
BUONO	0,70
SUFFICIENTE	0,60
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,30
NON ADEGUATO	0,00

Il coefficiente assegnato, moltiplicato per il valore massimo del relativo parametro, determinerà il punteggio assoluto attribuito a ciascun parametro

La sommatoria dei punteggi costituirà **il punteggio totale**.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare (identificato dalla lettera T della tabella), il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

Nel caso di lotti composti da più prodotti, il punteggio totale ottenuto da ciascun prodotto del lotto verrà a questo punto moltiplicato per il peso ponderale che il prodotto ha all'interno del lotto e che è riportato **nell'Allegato n. 2 "Pesi ponderali dei prodotti"**. Il risultato costituirà il punteggio definitivo attribuito al singolo prodotto (ID).

Dopo questa operazione, la sommatoria dei punteggi definitivi dei singoli prodotti costituirà **il punteggio totale del lotto**.

Soglia di sbarramento al punteggio tecnico: Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 30 per il punteggio totale del parametro Qualità.

Il concorrente **sarà escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio totale nel parametro Qualità inferiore a 30.

RIPARAMETRAZIONE

Per ciascun lotto, successivamente alla verifica del raggiungimento della soglia di punteggio minima per l'ammissione alla successiva fase di gara, qualora nessun concorrente abbia acquisito il punteggio massimo (70 punti) per la categoria Qualità, si procederà a trasformare i valori dei punteggi totali assoluti attribuiti dalla Commissione in relazione a ciascuna offerta, in punteggi definitivi riparametrati, riportando il valore più alto al punteggio totale massimo previsto e proporzionando a tale valore i valori assegnati precedentemente alle altre offerte.

La miglior offerta tecnica riceverà pertanto 70 punti e le altre offerte un punteggio proporzionale determinato secondo la formula:

$$P_i / PM \times P_{max}$$

ove

P_i = punteggio conseguito dall'offerta in esame

PM = miglior punteggio

P_{max} = Punteggio massimo previsto

In presenza di un'unica offerta valida non verrà effettuata la riparametrazione

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA E METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

All'offerta che indica il ribasso percentuale più elevato, sul valore complessivo a base d'asta del lotto, sarà attribuito il massimo dei punti (30 punti) e alle altre offerte punteggi direttamente proporzionali secondo la seguente la formula con interpolazione lineare:

$$P = R_i / R_{max} * 30$$

ove

P = punteggio da attribuire all'offerta presa in considerazione;

R_i = percentuale di ribasso indicata nell'offerta presa in considerazione;

R_{max} = percentuale di ribasso massima offerta.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Trattandosi di gara svolta interamente in modalità telematica, sulla piattaforma START di Estar, che garantisce, oltre alla semplificazione dell'azione amministrativa, anche trasparenza, parità di trattamento ed integrità dei documenti, e per la quale pertanto non sussiste rischio di manomissione degli atti, l'apertura e la successiva verifica di regolarità e completezza della documentazione amministrativa presentata dagli OE partecipanti/invitati sarà effettuata dal Seggio di gara in seduta riservata.

Il relativo verbale delle operazioni svolte, sarà pubblicato sulla piattaforma telematica START nell'apposito spazio "Comunicazioni" della relativa gara.

Nella fase amministrativa, il Seggio di gara procederà a:

- verificare la corrispondenza della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- verificare le condizioni di partecipazione richieste dal bando di gara.
- Attivare, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- proporre il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice;

Ai sensi dell'art. 85, comma 5 - primo periodo, del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

Composizione della commissione e modalità di nomina.

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 77 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.

La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

Il Presidente della commissione giudicatrice è individuato dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

Attività della Commissione.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte.

La Commissione opera mediante sedute riservate, anche in modalità a distanza, ai sensi dell'art.77 comma 2 del Codice.

La durata dei lavori della Commissione tecnica è stimata indicativamente in giorni 60, salvo prolungamento dei lavori opportunamente motivato o determinato a seguito della valutazione della complessità della gara (ICP).

21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Il Seggio di gara e la Commissione giudicatrice procederanno, in seduta riservata, all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare, utilizzando l'apposita funzionalità prevista dalla piattaforma telematica START per condividere gli esiti delle operazioni svolte

Successivamente, il Seggio di gara procederà a rendere disponibili sul sistema telematico le offerte ammesse alla Commissione giudicatrice.

In una o più sedute riservate, la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare e redigendo apposito Verbale/Relazione di ogni seduta o conclusivo delle operazioni di valutazione.

La Commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi, secondo quanto indicato al precedente punto 18 del presente Disciplinare.

Al termine dei lavori della Commissione giudicatrice, i relativi Verbali potranno, a discrezione del RUP; essere pubblicati sulla piattaforma Start nell'apposito spazio "Comunicazioni" della gara di cui trattasi, per consentire alle ditte concorrenti la presa visione e la formulazione di eventuali osservazioni.

Successivamente, in data che verrà preventivamente comunicata, il Seggio di gara e la Commissione, richiamati i contenuti dei suddetti verbali di valutazione procederanno all'apertura della busta contenente l'offerta economica, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18 del presente disciplinare, utilizzando l'apposita funzionalità "CONDIVIDI" prevista dalla piattaforma telematica START per condividere gli esiti delle operazioni.

La seduta potrà essere svolta:

- in forma pubblica ed in presenza fisica presso una sede di Estar preventivamente indicata
- mediante videoconferenza preventivamente e tempestivamente convocata
- in forma riservata nel caso in cui i Verbali della Commissione Giudicatrice siano stati preventivamente pubblicati ai sensi del paragrafo precedente;
- in forma riservata, in caso di aggiudicazione al prezzo più basso, a condizione che siano state preventivamente pubblicate le offerte ammesse.

Il Seggio di gara e la Commissione procederanno dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il Seggio di gara e la Commissione, redigono la graduatoria di gara e procedono ai sensi di quanto previsto al punto 23 del presente Disciplinare.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il Seggio di gara e la Commissione, chiudono la seduta dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato di seguito.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, il Seggio di gara e la Commissione provvedono a comunicare tempestivamente al Seggio di gara, che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, i casi di esclusione da disporre per:

- o mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- o presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- o presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a) e c) del Codice, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della

commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a **quindici giorni** dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Nel caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 53 della legge 190/2012, laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia

immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando di gara (SDA) sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. La ripartizione delle spese relative al bando (SDA) sarà effettuata in proporzione al quadro economico dell'appalto specifico. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

24. DOCUMENTAZIONE DI SICUREZZA DA PRESENTARE DOPO L'AGGIUDICAZIONE

Al fine di promuovere le azioni di cooperazione e coordinamento nell'appalto specifico, come indicato nell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 in materia di salute e sicurezza sul lavoro nei contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione, devono essere fornite le indicazioni e dichiarazioni elencate ai seguenti punti, firmate dal Datore di Lavoro:

- Descrizione sintetica delle attività svolte nelle aree/ambienti dell'Azienda, comprensiva di quelle svolte da eventuali subappaltatori o società facenti parte dell'ATI/RTI, ed indicazione degli eventuali rischi per la salute e sicurezza sul lavoro introdotti nell'Azienda che possono interferire con personale aziendale o con soggetti terzi;
- Indicazione dell'organigramma aziendale dell'appaltatore, nel quale siano indicati i nominativi, le rispettive funzioni e recapiti di:
 - Datore di Lavoro
 - Delegati dal Datore di Lavoro (se presenti)
 - Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
 - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
 - Medico competente

- Esperto qualificato e medico autorizzato (ove necessario)
- Responsabile e/o preposto per l'esecuzione dell'appalto
- In caso di messa a disposizione dei lavoratori di attrezzature di lavoro e DPI per l'esecuzione dell'appalto, indicazione della loro tipologia e dichiarazione che sono idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere;
- Dichiarazione riguardo l'assolvimento degli obblighi di informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro nei confronti dei lavoratori ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08 s.m.i.;
- Ogni altra informazione che l'appaltatore riterrà utile fornire in merito ai rischi di interferenza lavorativa durante l'esecuzione dell'appalto ed alle procedure da seguire per l'esecuzione dei lavori.

26. CLAUSOLA SOCIALE ED ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Non prevista

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Firenze, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Il Dirigente responsabile
Dott. Antonio Riccò